SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 febbraio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Corte suprema di cassazione

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 9 gennaio 2019, n. **13**.

Regolamento di modifica al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto in particolare l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, concernente l'accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, n. 238, concernente «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;

Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali, modificato da ultimo con decreto ministeriale 14 aprile 2016, n. 111;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2015;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 57 del 10 marzo 2015;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 59 dell'11 marzo 2016;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 149 del 28 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 30 giugno 2016, recante «Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 247 del 21 ottobre 2016;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, recante «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 78 del 4 aprile 2018;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 2482 del 2 novembre 2018 e n. 2838 del 10 dicembre 2018 espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con note dell'11 dicembre 2018, protocollo n. 30512, del 19 dicembre 2018, protocollo n. 31400 e del 20 dicembre 2018, protocollo n. 31518;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo unico

1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole «di ogni mese» sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi da ottobre a marzo, nonché nella settimana dedicata alla promozione dei musei e dei luoghi della cultura compresa nei mesi da gennaio a marzo e individuata ogni anno dal Ministro»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-*bis*: «Il competente Direttore del Polo museale regionale e, con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale, il Direttore stabiliscono, d'intesa con la Direzione generale alla quale l'istituto o il luogo della cultura afferisce, ulteriori otto giornate di libero accesso o, in alternativa, fasce orarie di libero accesso in una misura complessiva corrispondente a otto giornate, tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento. Il relativo calendario è comunicato al pubblico nell'ambito delle iniziative organizzate durante la settimana di cui al comma 2, dedicata alla promozione dei luoghi della cultura, e comunque pubblicato sui siti internet dell'istituto o luogo della cultura e del Polo museale regionale interessati, nonché sul sito internet del Ministero.»;

c) al comma 6, le parole: «ridotto della metà» sono sostituite dalle seguenti: «pari a due euro»;

d) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7-*bis*: «Con cadenza biennale la Direzione generale Musei predispone una relazione al Ministro concernente l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* sulla base di monitoraggi annuali.».

2. Le disposizioni del presente regolamento sono soggette alla prima verifica di impatto della regolazione al termine del primo anno di vigenza del medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: BONISOLI

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 161

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, recante «Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1997, n. 74:

«1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive modificazioni, è soppressa.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Si riporta il testo vigente degli articoli 101, 102, 103, 110 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28:

«Art. 101 *(Istituti e luoghi della cultura).* — 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

Art. 102 *(Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica).* — 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

Art. 103 *(Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura)*. — 1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.

2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.

3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:

a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;

b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera *c)*;

c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati;

d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Art. 110 *(Incasso e riparto di proventi)*. — 1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.».

Art. 130 *(Disposizioni regolamentari precedenti)*. — 1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.».

— Il decreto-legge 12 luglio n. 86 convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - Serie Generale - n. 160 del 12 luglio 2018.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2014, n. 274.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2017, n. 238, concernente «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n.55 del 7 marzo 2018.

— Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 12 febbraio 1998, n. 35.

Note all'articolo unico:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Libero ingresso e ingresso gratuito)*. — 1. È autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.

2. Il competente Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono stabilire, d'intesa con il Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro. La prima domenica *dei mesi da ottobre a marzo, nonché nella settimana dedicata alla promozione dei musei e dei luoghi della cultura compresa nei mesi da gennaio a marzo e individuata ogni anno dal Ministro* è in ogni caso libero l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee.

2-bis. Il competente Direttore del Polo museale regionale e, con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale, il Direttore stabiliscono, d'intesa con la Direzione generale alla quale l'istituto o il luogo della cultura afferisce, ulteriori otto giornate di libero accesso o, in alternativa, fasce orarie di libero accesso in una misura complessiva corrispondente a otto giornate, tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento. Il relativo calendario è comunicato al pubblico nell'ambito delle iniziative organizzate durante la settimana di cui al comma 2, dedicata alla promozione dei luoghi della cultura, e comunque pubblicato sui siti internet dell'istituto o luogo della cultura e del Polo museale regionale interessati, nonché sul sito internet del Ministero.

3. È consentito l'ingresso gratuito agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee:

a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

c) al personale del Ministero;

d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);

e) ai visitatori che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati;

f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal direttore dell'istituto o del luogo della cultura;

g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;

h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;

h-*bis*) al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

i) ai portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;

l) agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del Codice, attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonché da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze, i direttori degli istituti o dei luoghi della cultura possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.

5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il Direttore generale Musei può rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonché individuare categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi.

5-*bis*. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei, anche su proposta dei direttori degli istituti e luoghi della cultura, può consentire a particolari categorie di visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati, comunque previa esibizione del titolo di accreditamento all'evento o manifestazione.

6. Per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni, l'importo del biglietto di ingresso è *pari a due euro*.

7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sulle riduzioni di cui al comma 6.

*7-*bis. *Con cadenza biennale la Direzione generale Musei predispone una relazione al Ministro concernente l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis *sulla base di monitoraggi annuali.».*

19G00018

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 2018.

Conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante la delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile;

Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 agosto 2014, n. 200, con il quale è stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti in data 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 giugno 2015, n. 131, concernente «Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, che stabilisce che le proposte di conferimento debbono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza relativo all'evento per il quale si richiede la concessione di pubblica benemerenza di protezione civile;

Visto il successivo comma 4, del citato art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, con il quale è stato stabilito che entro tre mesi a far data dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 9 giugno 2015, è possibile richiedere la concessione della benemerenza di protezione civile per gli eventi il cui stato di emergenza è cessato nel periodo compreso tra il 29 agosto 2014, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, e il 9 giugno 2015;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 28 settembre 2015, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 novembre 2015, n. 270, con il quale è stato modificato il citato comma 4, dell'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento

della protezione civile in data 20 marzo 2015, prorogando il termine per la presentazione delle richieste delle attestazioni di pubblica benemerenza al 9 dicembre 2015;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 2 aprile 2015, registrato all'Ufficio bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 aprile 2015, con il quale è stata nominata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze, così come stabilito dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Visti i successivi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 17 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti in data 28 gennaio 2016, in data 12 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 12 agosto 2016, in data 18 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2016, in data 15 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2017 e in data 27 marzo 2018 registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2018 con i quali è stata rideterminata la composizione della predetta Commissione permanente;

Viste le note DPC/VSN/70373 e DPC/VSN/70377 del 13 novembre 2017, DPC/PSN/25625 del 4 maggio 2018, DPC/PSN/26613 del 9 maggio 2018, DPC/PSN/32230, DPC/PSN/32246, DPC/PSN/32243 e DPC/PSN/32251 del 4 giugno 2018 con le quali. ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la Commissione permanente, può proporre il conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenza, a titolo onorifico, a organismi nazionali ovvero a individui, associazioni ed enti stranieri che abbiano illustrato con singoli atti o con prolungato impegno, lo spirito e i valori della protezione civile;

Vista la presa d'atto della Commissione permanente nel verbale n. 12 del 15 giugno 2018 delle proposte di conferimento del Capo del Dipartimento della protezione civile nel quale vengono riepilogate le 8 candidature, di cui 3 per i conferimenti a titolo individuale e 5 per i conferimenti a titolo collettivo, valutate positivamente dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, che prevede che l'attestazione di pubblica benemerenza sia conferita dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale provvede poi al rilascio e all'inoltro dei relativi diplomi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla concessione delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, sono concesse le pubbliche benemerenze del Dipartimento della protezione civile, a titolo individuale, ai soggetti sottoelencati per le motivazioni di cui alle proposte formulate ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014:

Moni	Alessandro	Nato a Firenze il 27/02/1949	Nota Capo Dipartimento DPC/VSN/70377 del 13/11/2017
Mucciarelli	Marco	Nato a Porretta Terme il 14/01/1960	Nota Capo Dipartimento DPC/VSN/70373 del 13/11/2017
Iacovazzi	Mario	Nato a Santeramo in Colle il 09/04/1970	Nota Capo Dipartimento DPC/PSN/32230 del 04/06/2018

2. A decorrere dalla data del presente decreto, sono concesse le pubbliche benemerenze del Dipartimento della protezione civile, a titolo collettivo, alle istituzioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile sottoelencate per le motivazioni di cui alle proposte formulate ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014:

Stazione dei Carabinieri dell'Isola del Giglio	Nota Capo Dipartimento DPC/PSN/25625 del 04/05/2018
Stazione dei Carabinieri Porto S. Stefano	Nota Capo Dipartimento DPC/PSN/26613 del 09/05/2018
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto	Nota Capo Dipartimento DPC/PSN/32246 del 04/06/2018
Raggruppamento Subacquei e Incursori Teseo Tesei - Marina Militare	Nota Capo Dipartimento DPC/PSN/32243 del 04/06/2018
Capitaneria di Porto di Livorno	Nota Capo Dipartimento DPC/PSN/32251 del 04/06/2018

Art. 2.

L'albo delle pubbliche benemerenze di protezione civile tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, Ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale di cui al sito «http://www.protezionecivile.gov.it» sarà aggiornato in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile all'indirizzo «http://www.protezionecivile.gov.it» sezione Benemerenze.

Roma, 2 novembre 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2018, n. 2212

19A00887

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 gennaio 2019.

Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto, in particolare, l'art. 161, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, che demanda ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti l'emanazione del regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», di seguito «Codice della strada»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», di seguito «Regolamento del Codice della strada»;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 recante «Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 recante «Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, recante «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 settembre 2002, n. 226, supplemento straordinario;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno 1995, recante: «Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 1995, n. 174;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2015, n. 183»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, recante «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2015, n. 166;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 4 marzo 2013, recante «Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare», di cui al comunicato del 20 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2013, n. 67;

Ravvisata la necessità di aggiornare le previsioni del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13 dicembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 161, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. L'applicazione dei criteri di cui al presente decreto non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento alle situazioni descritte nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'art. 2 del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, le cui previsioni sono fatte salve.

Art. 2.

Procedure di apposizione della segnaletica stradale

1. Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, come definiti dall'art. 14 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri di sicurezza di cui all'allegato I, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato.

2. Dell'adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al comma 1 i gestori delle infrastrutture, come definiti dall'art. 14 del Codice della strada, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie e i coordinatori, ove nominati, danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 3.

Informazione e formazione

1. I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, assicurano che gli addetti all'attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica oggetto del presente decreto ricevano una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all'art. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'addestramento sono individuati nell'allegato II.

Art. 4.

Dispositivi di protezione individuale

1. Fermi restando gli obblighi di formazione e addestramento, i datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 81 del 2008. Gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471. Tali indumenti devono essere di classe 3 per tutte le attività lavorative eseguite su strade di categoria A, B, C, e D e almeno di classe 2 per le attività lavorative eseguite su strade di categoria E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all'art. 2, comma 3, del Codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1.

2. I veicoli operativi di cui all'art. 38 del Regolamento del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, devono essere segnalati con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero mediante la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.

3. La segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.

Art. 5.

Raccolta e analisi dei dati

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con il coinvolgimento dell'INAIL e dei soggetti preposti al controllo della circolazione stradale, definisce i criteri e le modalità, tenuto conto della competenza delle diverse amministrazioni interessate, per la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 6.

Revisione e integrazione

1. Le previsioni e le procedure previste dal presente decreto, ove necessario, sono oggetto di revisione periodica, con cadenza almeno triennale, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali di cui all'art. 5.

2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
DI MAIO

Il Ministro della salute
GRILLO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TONINELLI

ALLEGATO *I*

CRITERI MINIMI PER LA POSA, IL MANTENIMENTO E LA RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA DI DELIMITAZIONE E DI SEGNALAZIONE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE

1. Premessa.

Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, sia programmata che quella legata agli interventi in situazione di emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall'interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori.

Il presente allegato contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare.

Per ogni tratta omogenea, individuata secondo i requisiti sotto riportati, vengono redatte, dai soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee, con indicazione della tipologia, della quantità e della posizione dei segnali.

Per l'individuazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione almeno i seguenti elementi, non esaustivi, in relazione alla loro localizzazione ed alle caratteristiche geometriche:

ambito extraurbano o urbano;

tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata;

numero di corsie per senso di marcia;

larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard;

presenza o assenza della corsia di emergenza e/o della banchina;

criticità del tracciato plano altimetrico (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilità ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, pendenze non adeguate, curve pericolose, tornanti, etc.);

presenza di opere d'arte (ponti, viadotti, cavalcavia, etc.) e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma;

presenza di gallerie e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma.

Inoltre per l'individuazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione ulteriori elementi, in base alle informazioni di cui all'art. 5 del presente decreto, in relazione alle condizioni particolari di traffico, (velocità, elevata presenza veicoli pesanti, etc.) all'incidentalità ed alla tipologia delle componenti stradali interessate dall'incidentalità (pedoni, ciclisti, autoveicoli, veicoli pesanti).

Le associazioni dei datori di lavoro, i gestori delle infrastrutture e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori dell'edilizia e dei trasporti, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, promuovono intese destinate a rafforzare le competenze e le azioni di intervento degli RLS, degli RLST o di sito e a garantire l'esercizio del diritto di accesso nei cantieri stradali e autostradali.

2. Criteri generali di sicurezza.

2.1. Dotazioni delle squadre di intervento.

Le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di integrazione e rimozione, sono precedute e supportate da azioni di presegnalazione, secondo le modalità specificate nel punto 2.4.

La composizione minima delle squadre è determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e delle condizioni atmosferiche e di visibilità.

Deve, inoltre, essere garantito il coordinamento delle operazioni lavorative supportate, ove richiesto, da presegnalazioni effettuate con bandierina.

La squadra è composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo di cui all'allegato II.

Nel caso di squadra composta da due persone è da intendersi che almeno un operatore debba avere esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo di cui all'allegato II.

Per gli interventi su strade di categoria A, B, C, e D, ove il decreto prevede, obbligatoriamente, l'uso di indumenti ad alta visibilità in classe 3.

2.2. Limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali.

In caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione.

Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituiscano un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale).

Nel divieto non rientrano i seguenti casi, a cui si applicano le procedure minime di cui al punto 6:

lavori ed interventi di emergenza (per esempio, incidenti);

lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilità (per esempio, attuazione dei piani per la gestione delle operazioni invernali) in quanto intesi ad eliminare situazioni di più grave pericolo per la circolazione.

2.3. Gestione operativa degli interventi.

La gestione operativa degli interventi consiste nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, dalla presegnalazione di inizio intervento fino alla fine.

La gestione operativa degli interventi è effettuata da un preposto che, ferme restando le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, abbia ricevuto una formazione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto.

Il preposto per la gestione operativa degli interventi utilizza i mezzi di comunicazione in dotazione (ad esempio, apparecchi ricetrasmittenti) in tutte le fasi che comportano una diversa dislocazione degli operatori lungo il tratto interessato e l'impraticabilità di un adeguato coordinamento a vista.

La gestione operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento o tramite centro radio o sala operativa.

2.4. Presegnalazione di inizio intervento.

L'inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato.

In relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la tipologia di presegnalazione più adeguata (ad esempio, sbandieramento con uno o più operatori, moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione all'utenza tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi), al fine di:

preavvisare l'utenza della presenza di lavoratori;

indurre una maggiore prudenza;

consentire una regolare manovra di rallentamento della velocità dei veicoli sopraggiungenti.

I sistemi adottati devono garantire l'efficacia della presegnalazione.

2.5. Sbandieramento.

Lo sbandieramento per la segnalazione di rallentamento è effettuato facendo oscillare lentamente la bandiera: l'oscillazione deve avvenire orizzontalmente, all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento.

La presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare.

Nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento sono privilegiati i tratti in rettilineo; devono essere evitati stazionamenti:

in curva;

immediatamente prima e dopo una galleria;

all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale.

Al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione venga effettuata a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo.

Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono:

scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;

iniziare subito la segnalazione camminando sulla banchina o sulla corsia di emergenza, se presenti, e comunque il più a destra possibile, fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento;

segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;

utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.

Nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori.

Tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati.

In presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, etc.), lo sbandieramento può comprendere anche più di un operatore.

2.6. Regolamentazione del traffico con movieri.

Per la regolamentazione del senso unico alternato o comunque per le fermate temporanee del traffico, quando non è possibile la gestione a vista, possono essere utilizzati sistemi semaforici temporizzati o movieri; in tale ultimo caso gli stessi utilizzano le palette rosso/verde (figura II 403, art. 42, Regolamento del Codice della strada), e si collocano di norma in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo «C» ed «F» extraurbane, dopo il segnale di «strettoia» (fig. II 384, 385, 386, art. 31 Regolamento del Codice della strada), e comunque in posizione anticipata rispetto al primo mezzo d'opera nel caso di cantieri mobili avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare.

Nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori.

Tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati.

Le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.

3. Spostamento a piedi.

3.1. Generalità e limitazioni.

La presenza degli operatori in transito pedonale viene adeguatamente presegnalata come previsto al punto 2.4.

Lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al traffico veicolare è consentito esclusivamente per effettive esigenze operative di intervento.

Nei casi in cui si rendono necessari spostamenti a piedi, a partire dal luogo di stazionamento dell'automezzo, gli stessi devono essere brevi, effettuati in unica fila, lungo il bordo della carreggiata, sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o della banchina, senza intralcio alla circolazione e sempre con lo sguardo rivolto verso il flusso veicolare (flusso in avvicinamento).

In assenza di un'adeguata e preventiva attività di presegnalazione all'utenza, commisurata alla tipologia di strada, di traffico e di velocità consentite e/o operative, non sono consentiti spostamenti di personale a piedi:

in galleria con o senza corsia di emergenza o banchina o marcia piedi;

nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle gallerie;

nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie;

in curva;

nelle immediate vicinanze delle uscite dalle curve;

nei rami di svincolo;

lungo i tratti stradali sprovvisti di corsia di emergenza o banchina;

lungo le opere d'arte sprovviste di corsia di emergenza o banchina;

in condizioni di scarsa visibilità per criticità presenti nei tratti stradali (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilità ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, etc.);

in caso di impossibilità di sosta dell'autoveicolo in prossimità del luogo di intervento.

Gli spostamenti a piedi non sono effettuati in caso di nebbia, precipitazioni nevose, di notte o, comunque, in condizioni che possano gravemente limitare la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, salvo le situazioni di comprovata emergenza, secondo quanto previsto al punto 2.2.

3.2. Spostamento a piedi in presenza di autoveicolo.

Nel caso in cui si rendano necessari spostamenti a piedi in maniera coordinata allo spostamento di un autoveicolo, quest'ultimo deve sempre seguire gli addetti mantenendo una distanza tale da preservarli dal rischio di investimento accidentale, anche in caso di tamponamento del veicolo stesso.

3.3 Spostamento a piedi in galleria e lungo ponti e viadotti.

Il transito pedonale degli operatori in galleria e lungo i ponti ed i viadotti è presegnalato con segnaletica temporanea o, previa valutazione, mediante sbandieramento e segnaletica su autoveicoli di servizio dotati di dispositivi supplementari a luce lampeggiante e pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile.

L'attività di sbandieramento è eseguita tramite operatore posizionato prima dell'inizio del ponte o del viadotto o della galleria ed in modo da essere il meno possibile esposto al traffico veicolare e possibilmente posizionato prima del mezzo di servizio.

Gli spostamenti lungo il ponte o il viadotto o all'interno della galleria che avvengono ad una certa distanza dall'imbocco sono segnalati e, previa valutazione, la segnalazione è ripetuta all'interno della galleria o lungo il ponte o il viadotto.

Nel caso di gallerie con una sola corsia per senso di marcia le attività di presegnalazione vengono poste in atto nel solo senso di marcia interessato dall'intervento.

In caso di indisponibilità di aree per lo stazionamento in sicurezza dello sbandieratore e del veicolo, fatte salve le situazioni di emergenza descritte al punto 6, si dovrà procedere alla cantierizzazione temporanea del tratto.

Nei trasferimenti a piedi in galleria il primo della fila, se lo spostamento avviene in senso contrario al traffico, o l'ultimo della fila, se avviene nello stesso senso, segnala la presenza di persone in transito mediante l'utilizzo di lampade a luce intermittente gialla.

3.4 Attraversamento a piedi delle carreggiate.

Gli attraversamenti devono essere limitati ed effettuati garantendo le migliori condizioni di sicurezza.

Per le strade con almeno due corsie per senso di marcia l'attraversamento è consentito previa valutazione dell'esistenza e della praticabilità di idonee modalità operative alternative dell'attraversamento a garanzia degli operatori.

Nei casi in cui l'attraversamento è consentito vengono adottate le seguenti cautele:

gli addetti scaricano il segnale e il relativo supporto dal veicolo di servizio e si posizionano fuori dalla striscia continua di margine destro, prestando la massima attenzione e rivolgendo lo sguardo al traffico rimanendo in attesa del momento più opportuno per attraversare la carreggiata;

dopo aver atteso il momento più opportuno un solo addetto per volta effettua l'attraversamento, tranne nel caso in cui è previsto il trasporto di cartelli segnaletici di notevoli dimensioni o in altri casi simili (in questo caso i due addetti si dispongono entrambi perpendicolarmente all'asse della carreggiata in modo da poter rivolgere entrambi lo sguardo verso la corrente di traffico);

l'attraversamento avviene in condizioni di massima visibilità, perpendicolarmente alla carreggiata, nel minore tempo possibile, in un'unica soluzione, senza soste intermedie, con margine di sicurezza rispetto ai veicoli sopraggiungenti (dopo essersi accertati che nessun veicolo sia in arrivo o che il primo in arrivo sia sufficientemente lontano da garantire l'attraversamento stesso);

l'attraversamento è effettuato tenendo i cartelli, il dispositivo luminoso e/o i supporti, sul lato destro del corpo al fine di evitare il possibile effetto vela (nell'attraversamento di rimozione, i cartelli e gli altri dispositivi andranno tenuti sul lato sinistro del corpo);

non è consentito attraversare con più di due sacchetti di appesantimento per volta o con più di un cartello ed un sacchetto contemporaneamente;

l'operazione di fissaggio del cartello avviene, ove possibile, dall'interno della barriera spartitraffico e comunque evitando di girare le spalle al traffico in arrivo e l'attraversamento di ritorno è eseguito dopo essersi posizionati a monte del cartello appena posato, in attesa del momento opportuno per attraversare;

in ogni caso, e soprattutto lungo i tratti a visibilità ridotta (ad esempio, in presenza di dossi o curve), l'attraversamento è preavvisato da adeguata presegnalazione (pannelli a messaggio variabile, ove possibile, veicoli di servizio attrezzati dotati di dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed eventuali pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile, sbandieramento o una combinazione di questi).

Nelle strade con una corsia per senso di marcia, nei casi in cui l'attraversamento si rende necessario ed è consentito, vengono adottate le seguenti cautele:

informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento sui panelli a messaggio variabile in itinere se presenti lungo la tratta stradale;

segnalare le operazioni mediante «sbandieramento» eseguito in entrambi i sensi di marcia.

4. Veicoli operativi.

4.1 Modalità di sosta o di fermata del veicolo.

La sosta, o anche la sola fermata, costituisce un elevato fattore di rischio sia per l'utenza che per gli operatori e sono consentite unicamente per eseguire le operazioni di posa in opera delle segnaletiche temporanee, verifiche e controlli di rapida esecuzione e per la segnalazione di pericolo all'utenza (ad esempio, incidenti, rimozione di ostacoli, soccorso dei veicoli in avaria).

La sosta avviene comunque in zone con ampia visibilità, distanti da dossi, da curve, dall'ingresso dall'uscita da una galleria.

Durante la sosta il conducente e gli addetti non possono rimanere all'interno del mezzo se non per effettive esigenze tecnico-operative.

Nelle ipotesi di cui al primo capoverso la sosta è consentita nel rispetto di una o più delle seguenti condizioni:

la presenza di una banchina;

la presenza della corsia di emergenza;

la presenza di piazzole di sosta;

all'interno di zone di lavoro opportunamente delimitate;

in prossimità o sullo spartitraffico, per le strade con almeno due corsie per senso di marcia, quando nel tratto sono disponibili uno spazio o un varco che possono garantire migliori condizioni di sicurezza rispetto al margine destro.

Per le strade prive di banchina o di corsie di emergenza la sosta o la fermata per effettuare le operazioni di cui al primo capoverso, ad eccezione delle situazioni di emergenza di cui al punto 6, deve avvenire con una opportuna presegnalazione all'utenza, realizzata secondo le modalità descritte nel punto 2.4.

Prima di ogni fermata e durante gli spostamenti lenti, il conducente osserva, attraverso lo specchio retrovisore, il traffico sopraggiungente mantenendo costantemente in azione i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione.

A seguito della fermata, nelle operazioni di discesa o salita di persone da un veicolo, nel carico o scarico di materiale, nell'apertura di portiere, ribaltamento di sponde, di norma e fatte salve particolari situazioni di emergenza, l'eventuale occupazione di parte di carreggiata aperta al traffico deve essere ridotta al minimo.

Le soste necessarie per l'esecuzione delle operazioni di installazione, integrazione e rimozione della segnaletica sono supportate da presegnalazione all'utenza, realizzata secondo le modalità descritte nel punto 2.4.

Durante la sosta il conducente posiziona l'autoveicolo sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o della banchina, e consente la salita e la discesa degli operatori esclusivamente dal lato non esposto al traffico veicolare fatte salve le casistiche di cui al successivo punto 4.3

4.2 Fermata e sosta del veicolo in galleria.

Tranne che per i casi esplicitamente e diversamente disciplinati o per situazioni di emergenza, non è consentita la sosta all'interno delle gallerie se non all'interno di piazzole di sosta, corsie di emergenza o delimitazioni di cantieri.

Per l'effettuazione in sicurezza di una fermata programmata di un veicolo di servizio all'interno di una galleria sprovvista di corsia di emergenza (ad esempio, per eseguire un'ispezione) si deve:

informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento sui pannelli a messaggio variabile in itinere, se presenti lungo il tronco ed all'interno della galleria;

posizionare, prima dell'imbocco della galleria, un ulteriore veicolo che abbia attivato i dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed i pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile;

segnalare l'evento al traffico in arrivo mediante «sbandieramenti».

4.3 Discesa e risalita dal veicolo.

La discesa dai veicoli di servizio avviene prioritariamente dal lato destro o comunque dal lato non esposto al traffico veicolare.

La discesa dal lato sinistro può essere consentita solo in presenza di barriere fisiche che impediscono l'apertura delle portiere dal lato destro, ovvero al conducente, e dopo che il mezzo sia stato parcheggiato in modo tale che l'apertura della portiera invada il meno possibile la carreggiata aperta al traffico.

Nel caso di uscita dal lato sinistro gli operatori, mantenendo lo sguardo rivolto al traffico, devono limitare il più possibile l'occupazione della carreggiata aperta al traffico e, per le strade in cui è presente, evitano di sporgersi oltre la linea di delimitazione della corsia di emergenza.

Nel caso di soste prolungate, a seconda della categoria di strada, il conducente e gli addetti rimangono il meno possibile all'interno dell'autoveicolo o nelle sue immediate vicinanze.

Tutte le suddette procedure valgono anche per la risalita sul veicolo.

4.4. Ripresa della marcia con l'autoveicolo.

Prima di riprendere la marcia il conducente dà obbligatoriamente la precedenza ai veicoli sopraggiungenti, segnalando le sue intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi lampeggianti di segnalazione, che vengono spenti una volta inserito nel normale flusso veicolare.

Per le strade aventi almeno due corsie per senso di marcia, se la zona di sosta da cui si riprende la marcia è una zona di lavoro situata sulla sinistra della carreggiata (corsia di sorpasso), l'uscita dal cantiere avverrà al termine del cantiere stesso. Ove ciò non fosse possibile, il conducente prima si accerta che nessun altro veicolo sopraggiunga e successivamente si porta gradualmente sulla corsia di marcia normale, segnalando le sue intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi lampeggianti di segnalazione che vengono spenti una volta inserito nel normale flusso veicolare.

4.5 Marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina.

Le fermate, la marcia e qualsiasi manovra sulla corsia di emergenza o sulla banchine sono effettuate a velocità moderata previa attivazione dei dispositivi di segnalazione supplementari.

Tutte le manovre sono eseguite in modo tale da generare il minimo ingombro possibile e, in corsia di emergenza, esclusivamente all'interno della striscia continua e per limitate percorrenze.

Eventuali manovre che possano ingenerare reazioni di allarme da parte dell'utenza sono presegnalate mediante opportuni «sbandieramenti».

Nel caso in cui la marcia sulla corsia di emergenza avvenga in presenza di veicoli in coda, si deve prestare particolare attenzione alla eventuale presenza di pedoni discesi dai veicoli in coda e ad eventuali veicoli che si immettono sulla corsia di emergenza.

5. Entrata ed uscita dal cantiere.

Le manovre di accesso ed uscita dai cantieri situati lungo le tratte stradali sono consentite solo per effettive esigenze di servizio, al personale autorizzato e previa adozione delle cautele necessarie alla sicurezza propria e del traffico veicolare.

5.1 Strade con una corsia per senso di marcia.

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle aree di cantiere il conducente, nella fase di avvicinamento al raccordo obliquo, aziona i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e l'indicatore di direzione destro.

Successivamente porta il veicolo sul limite destro della corsia di emergenza o della banchina quando presenti.

L'entrata in area di cantiere avviene di norma in corrispondenza del limite destro della testata (raccordo obliquo) e nei casi in cui ciò non dovesse essere possibile viene effettuata in un punto del tratto delimitato, previa segnalazione all'utenza della manovra mediante l'utilizzo dei dispositivi luminosi supplementari e di direzione.

Nel caso di mezzi d'opera e soprattutto quando la manovra comporta una temporanea occupazione delle carreggiate aperte al traffico, sia in entrata che in uscita, si utilizzano opportuni provvedimenti di regolamentazione del traffico (ad esempio, senso unico alternato a vista, con movieri e senso unico alternato con semafori).

Per l'uscita dalle aree di cantiere, a seconda della tipologia di intervento ed in funzione degli spazi di manovra disponibili, le manovre di uscita dalla zona di lavoro con immissione nella corrente di traffico vengono di norma effettuate in corrispondenza della fine della zona di intervento, a partire dal limite destro della corsia di emergenza o della banchina, se presenti, previa attivazione dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro ed in assenza di traffico sopraggiungente a cui viene data sempre la precedenza.

Nel caso di cantieri non transitabili, l'uscita dalla zona di lavoro avviene lungo il tratto delimitato adiacente la carreggiata aperta al traffico, mediante immissione diretta nella corrente di traffico previa attivazione dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro.

In quest'ultimo caso la manovra avviene nel rispetto del sistema di regolamentazione del traffico adottata (ad esempio, senso unico alternato a vista, senso unico alternato con semafori), in assenza di traffico sopraggiungente a cui sarà data sempre la precedenza.

5.2 Strade con più corsie per senso di marcia.

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle aree di cantiere, nel caso di una chiusura della corsia di marcia il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata, aziona i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e l'indicatore di direzione destro.

Successivamente il conducente porta il veicolo sul limite destro della corsia di emergenza o della banchina, quando presenti, ed entra in area di cantiere portandosi al di là della testata.

Per le manovre di uscita il conducente si porta sul margine destro della carreggiata ed esce dall'area di cantiere percorrendo la corsia di emergenza o la banchina, quando presenti, fino a quando l'assenza di traffico sopraggiungente consenta di immettersi sulla normale corsia di marcia, previa segnalazione della manovra con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro.

La medesima procedura viene adottata per l'entrata e uscita da un cantiere che occupa l'intera carreggiata transitabile.

Nel caso in cui non sia presente la corsia di emergenza oppure sia tale da non permettere l'entrata nell'area di cantiere dalla destra della testata, la procedura da seguire è quella descritta per il cantiere di chiusura della corsia di sorpasso.

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata dalle aree di cantiere, nel caso di una chiusura della corsia di sorpasso il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata azionerà i dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed il lampeggiatore di direzione sinistro e, sorvegliando costantemente il traffico sopraggiungente, porta il veicolo al di là della testata.

Per le manovre di uscita il conducente, accertandosi che nessun veicolo sopraggiunga dal retro, sull'adiacente corsia di marcia (o centrale, nel caso di sezione a tre corsie per senso di marcia), avanza con il veicolo sulla stessa corsia di sorpasso fin quando l'assenza di traffico sopraggiungente consenta di immettersi sulla normale corsia di marcia o centrale, segnalando comunque la manovra con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e con l'indicatore di direzione destro.

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata ed uscita dalle aree di cantiere, nel caso di deviazione del traffico con scambio di carreggiata e con cantiere non transitabile, il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata che precede lo scambio, o alla prima testata nel caso di più di due corsie per senso di marcia, aziona i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e l'indicatore di direzione destro e porta il veicolo sulla corsia di emergenza o sulla banchina (se presenti).

Percorrendo la corsia di emergenza o la banchina si porta al di là della testata entrando con la massima cautela nell'area di cantiere.

A causa della non transitabilità della zona di cantiere, per effettuare in sicurezza l'uscita dalle aree di cantiere il conducente si porta sul margine destro della corsia di emergenza o della banchina che percorre in retromarcia fino a portarsi oltre la prima riduzione del traffico (il primo raccordo obliquo che incontra l'utenza veicolare).

Da questa posizione il conducente, previa segnalazione della manovra con attivazione dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro, in assenza di traffico sopraggiungente, si immette sulla corsia aperta al traffico e prosegue incanalandosi verso la deviazione.

Per l'effettuazione in sicurezza della manovre di entrata all'interno di aree di cantiere segnalate con cantieri mobili, il conducente, previa segnalazione della manovra con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione, esegue l'entrata nell'area di cantiere collocandosi dopo l'ultimo segnale mobile di protezione (fig. II 401, art. 39, Regolamento del Codice della strada).

Le manovre in uscita da un cantiere mobile vengono eseguite in assenza di traffico sopraggiungente e previa attivazione dei i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e degli indicatori di direzione.

6. Situazioni di emergenza.

6.1 Principi generali di intervento.

Le situazioni di emergenza a cui si fa riferimento (ad esempio, incidenti stradali, eventi di natura meteorologica, ostacoli che si frappongono improvvisamente sulla carreggiata) sono situazioni di pericolo per l'utenza stradale che, comparendo bruscamente, impongono la messa in atto di procedure di segnalazione di emergenza eseguite in condizioni di criticità non essendo sempre possibile prevedere e programmare le risorse umane e tecnologiche necessarie per fronteggiare l'evento.

Tra gli interventi di emergenza possono essere compresi anche quelli messi in atto dagli operatori per assistere l'utenza veicolare in presenza di anomalie rispetto alla normale circolazione stradale.

I criteri generali di comportamento che seguono saranno attuati esclusivamente nel periodo transitorio, cioè da quando si viene a conoscenza dell'insorgere della situazione anomala, fino a quando non siano stati adottati, dai competenti organismi, i provvedimenti necessari per la rimozione definitiva del pericolo.

Le indicazioni che vengono fornite non possono essere considerate esaustive rispetto a tutte le possibili situazioni di emergenza di fronte alle quali si può trovare chi opera in esposizione al traffico.

Tuttavia l'applicazione dei principi di base e dei criteri generali di sicurezza qui riportati, con gli opportuni adattamenti alle situazioni contingenti, costituiscono sicuramente una buona regola operativa per affrontare l'emergenza tutelando la propria e l'altrui incolumità.

In situazioni di emergenza il segnalamento è costituito da veicoli d'intervento muniti di dispositivi luminosi supplementari lampeggianti o di pannello di passaggio obbligatorio o di pannelli a messaggio variabile, o una combinazione di tali sistemi.

Gli interventi di emergenza devono essere preceduti da un adeguato presegnalamento secondo quanto previsto al punto 2.4.

Il segnalamento d'urgenza è successivamente sostituito rapidamente, se il pericolo persiste, da un sistema segnaletico più complesso, secondo le previsioni contenute nel citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.

6.2. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di un solo operatore.

Riscontrata una situazione anomala l'operatore provvede a:

rallentare l'andatura del veicolo di servizio, predisponendosi alle operazioni di emergenza, azionando i dispositivi supplementari a luce lampeggiante (ed il pannello a messaggio variabile, se il veicolo ne è dotato);

posizionare il veicolo in posizione visibile agli utenti in arrivo, il più possibile sulla destra, per quanto possibile con netto anticipo rispetto all'ostacolo e, comunque, in modo da non costituire un fattore di rischio per gli utenti;

nel caso di strade con almeno due corsie per senso di marcia, se presente la corsia di emergenza o uno spazio di fermata utile sul margine destro, arrestare il veicolo in posizione visibile agli utenti in arrivo, il più possibile sulla destra in anticipo rispetto all'ostacolo; in assenza di spazi utili di fermata sul margine destro, nel caso in cui un evento rilevante non segnalato possa costituire elemento di pericolo per la circolazione, fermarsi sulla corsia interessata dall'evento, inducendo gradualmente il rallentamento del traffico in arrivo;

dare informazione della situazione visibile alla propria struttura secondo le proprie procedure operative;

scendere dal veicolo di servizio, collocandosi in posizione di sicurezza;

preavvisare gli utenti del pericolo mediante i dispositivi di segnalazione in dotazione ai veicoli di servizio;

evitare di effettuare segnalazioni transitando o stazionando sulle corsie di transito o farle in modo improvviso e concitato con il rischio di indurre i guidatori dei veicoli sopraggiungenti ad effettuare manovre brusche e precipitose;

proseguire nella segnalazione, eventualmente anche attraverso sbandieramento, in attesa di ricevere istruzioni e/o informazioni da parte della propria organizzazione e dell'eventuale arrivo in sito dei servizi attivati e dei soccorsi.

6.3. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di due operatori.

Riscontrata una situazione anomala, gli operatori articolano l'intervento nel seguente modo:

un primo operatore attua, nell'ordine, tutte le operazioni di cui al precedente punto 6.2 (rilevazione di una situazione di emergenza da parte di un solo operatore);

un secondo operatore si reca, invece, adottando le opportune precauzioni, sul posto del sinistro o dell'ostacolo (senza esporsi inutilmente al traffico sopraggiungente), verificando brevemente la situazione in atto e tranquillizzando, in caso di incidente, gli eventuali bisognosi di soccorso. Fornisce, inoltre, le informazioni al centro radio o sala operativa, quando presenti, o al proprio preposto per ricevere le istruzioni del caso da parte dei superiori.

6.4. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di tre o più operatori.

Riscontrata una situazione anomala, due di questi operatori opportunamente intervallati tra loro provvedono ad effettuare la presegnalazione del pericolo all'utenza adottando le procedure e le precauzioni indicate ai punti 6.2 e 6.3, mentre gli altri adottano le procedure e le precauzioni indicate al punto 6.3.

In funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver attivato gli eventuali soccorsi e le eventuali squadre di supporto, si procede alla segnalazione ed alla delimitazione della zona dell'evento mediante l'utilizzo di segnaletica alleggerita o segnaletica standard per il segnalamento temporaneo.

6.5 Rimozione di ostacoli dalla carreggiata.

La rimozione degli ostacoli dalla carreggiata da parte degli operatori richiede la massima attenzione per la salvaguardia della propria incolumità.

Prima di eseguire qualsiasi operazione si deve informare la propria organizzazione della situazione oggettivamente riscontrata la quale provvede ad avvisare l'utenza, ove possibile, tramite i pannelli a messaggio variabile *in itinere*.

La rimozione dell'ostacolo avviene, nel rispetto dei principi di fermata del veicolo di cui al punto 4.1 e di presegnalazione di cui al punto 2.4, solo se la sua posizione sia compatibile con le limitazioni indicate nei punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 per l'attraversamento delle carreggiate e per gli spostamenti a piedi.

Inoltre, per la rimozione di materiali non compatibile con la movimentazione manuale dei carichi, oppure ubicati in una zona che non ne consenta la rimozione in condizioni di sicurezza, si richiede il supporto di ulteriori veicoli, di risorse umane o delle Forze dell'ordine, continuando ad assicurare l'attività di presegnalamento.

6.6 Segnalazione di intervento in galleria in situazioni di emergenza.

Riscontrata una situazione anomala in galleria, fermi restando i principi di cui ai punti 3.3 e 4.2, gli operatori provvedono ad informare preventivamente la propria organizzazione in modo da consentire l'inserimento dell'evento, ove possibile, sui pannelli a messaggio variabile in itinere e sui semafori agli imbocchi o in galleria.

Nel caso di eventi anomali di cui si ha notizia, un operatore posizionato fuori dalla galleria, nel punto di maggiore visibilità, provvede alla segnalazione al traffico in arrivo mediante sbandieramento.

In funzione della lunghezza della galleria e del punto in cui è stata riscontrata la situazione anomala, un ulteriore operatore, in posizione visibile al traffico veicolare e comunque a non meno di 150 metri di distanza dall'evento, può provvedere alla segnalazione al traffico in arrivo mediante sbandieramento all'interno della galleria.

Il veicolo di servizio, previa attivazione dei dispositivi luminosi di sicurezza e del pannello a messaggio variabile, se in dotazione, è posizionato possibilmente ad almeno 50 metri dall'area dove è presente l'evento, in posizione visibile agli utenti in arrivo, anche sulla stessa corsia interessata dall'evento e comunque, in modo da non costituire un fattore di rischio per gli utenti e per la propria sicurezza.

In funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver attivato gli eventuali soccorsi e le eventuali squadre di supporto, si procede alla segnalazione ed alla delimitazione della zona dell'evento mediante l'utilizzo di segnaletica alleggerita o segnaletica standard per il segnalamento temporaneo.

7. Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi.

7.1 Generalità.

Con riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 un cantiere è detto fisso se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata.

Ogni cantiere deve essere preventivamente autorizzato; l'inizio delle attività di installazione deve essere opportunamente comunicato ai centri di controllo competenti per il territorio ove presenti nell'organizzazione del gestore.

Gli schemi segnaletici temporanei per la segnalazione dei cantieri programmati sono illustrati nelle tavole allegate al citato decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Il segnalamento comporta una segnaletica di avvicinamento, una segnaletica di posizione, una segnaletica di fine prescrizione.

Tutte le fasi di messa in opera del cantiere devono essere adeguate alla tipologia di schema segnaletico e alla sezione stradale.

La segnaletica di preavviso su svincoli e intersezione interferenti con le aree di cantiere deve essere installata prima della corrispondente segnaletica sull'asse principale.

Gli elementi di cui tenere conto sono: tipo di strada e caratteristiche geometriche (ad esempio, numero di corsie per senso di marcia, presenza o meno di corsia di emergenza), visibilità legata agli elementi geometrici della strada (ad esempio, andamento plano-altimetrico, opere d'arte, barriere di sicurezza) e ingombri e visibilità conseguenti alla tipologia di cantiere da adottarsi.

Per quanto riguarda la sosta in prossimità dell'area da cantierizzare e la presegnalazione, si rimanda a quanto previsto ai punti 2.4 (presegnalazione di inizio intervento) e 4 (veicoli operativi).

7.2 Prelevamento della segnaletica dall'autoveicolo.

In questa fase è necessario scaricare la segnaletica fermando l'autoveicolo secondo i criteri riportati al punto 4 (veicoli operativi).

I segnali devono essere prelevati uno alla volta dal lato non esposto al traffico dell'autoveicolo, ovvero dal retro, senza invadere le corsie di marcia.

7.3 Trasporto manuale della segnaletica.

I cartelli devono essere movimentati uno per volta, afferrati con entrambe le mani guardando costantemente il traffico sopraggiungente e mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente.

In caso di trasporto di cartelli di grandi dimensioni, l'attività deve essere svolta da due operatori.

L'attraversamento a piedi della carreggiata per il posizionamento della segnaletica deve essere effettuato con le modalità descritte al punto 3.4.

7.4 Installazione della segnaletica.

I segnali vengono messi in opera nell'ordine in cui gli utenti della strada li incontrano: prima la segnaletica di avvicinamento, poi quella di posizione e infine quella di fine prescrizione, assicurandosi durante la posa che ogni cartello sia perfettamente visibile.

La segnaletica è posata in modo da non intralciare la traiettoria dei veicoli sopraggiungenti.

La segnaletica su cavalletto deve essere adeguatamente zavorrata.

Lo sbarramento obliquo del cantiere (testata) deve essere preventivamente localizzato con precisione e posizionato in corrispondenza di tratti di strada rettilinei e comunque in punti ove ne sia consentito l'agevole avvistamento a distanza da parte degli utenti.

I segnali della testata di chiusura devono essere installati seguendo le seguenti istruzioni:

agevolare la posa dei cartelli con l'ausilio di un'adeguata presegnalazione;

assicurarsi che il traffico sopraggiungente permetta il posizionamento del cartello e il successivo rientro al mezzo di servizio;

posare preferibilmente un cartello per volta;

posare per primo il cartello più vicino alla corsia di emergenza o alla banchina, (in caso di chiusura della corsia di marcia) o allo spartitraffico (in caso di chiusura della corsia di sorpasso su strade con almeno due corsie per senso di marcia);

non lavorare mai con le spalle rivolte al traffico;

non sostare a piedi o con gli autoveicoli nelle immediate vicinanze delle testate dopo averne completata l'installazione.

Nel caso di strade con più corsie per senso di marcia, in assenza della corsia di emergenza, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 per il segnalamento anticipato, posizionare un carrello con PMV, o segnaletica alternativa, sulla prima piazzola di sosta utile precedente il tratto interessato dal cantiere.

Nella fase di apposizione della segnaletica per la chiusura della corsia di sorpasso, il presegnalamento attraverso lo sbandieratore posizionato sulla destra almeno 200 metri prima dell'inizio della testata del cantiere in allestimento, deve avvenire evitando lo spostamento verso sinistra del traffico sopraggiungente.

L'installazione dei coni o delineatori flessibili avviene successivamente alla messa in opera della segnaletica di avvicinamento e della testata di chiusura corsia, quindi in un'area già interdetta al transito dei veicoli (area di cantiere).

Nel caso in cui sia necessario eseguire la segnaletica orizzontale di cantiere successivamente alla installazione della testata o comunque dover intervenire in prossimità della testata è necessario riattivare le procedure di cui al punto 2.4.

7.5 Rimozione della segnaletica per fine lavori.

La segnaletica temporanea deve essere rimossa, od oscurata, non appena cessate le cause che ne hanno reso necessario il collocamento.

La rimozione avviene, in generale, nell'ordine inverso alle operazioni della posa in opera.

Spostandosi con l'autoveicolo all'interno del cantiere delimitato dalla segnaletica, gli operatori procedono a ritroso, raccogliendo tutta la segnaletica che incontrano fino alla testata di chiusura e posizionandola sul veicolo.

Il completamento della rimozione della testata e della segnaletica rimanente deve avvenire con il veicolo posizionato in corsia di emergenza, quando presente, partendo da una distanza opportuna dalla testata, oppure, in assenza della corsia di emergenza, direttamente dalla corsia interessata dalla chiusura, preceduto da opportuna presegnalazione come previsto al punto 2.4.

In particolare nei tratti privi della corsia di emergenza ove le manovre in retromarcia possono risultare particolarmente difficoltose e pericolose, la rimozione della segnaletica di preavviso può essere effettuata nel senso del traffico supportata da adeguata presegnalazione.

La rimozione della segnaletica dei cantieri che interessano strade con una sola corsia per senso di marcia avviene con gli stessi criteri, per entrambi i sensi di marcia, dando priorità al senso di marcia interessato dal cantiere.

Gli eventuali attraversamenti della carreggiata vengono effettuati con le modalità già descritte al punto 3.4.

7.6 Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili.

Con riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 si definisce «cantiere mobile» un cantiere caratterizzato da una progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all'ora.

Il cantiere mobile viene utilizzato nell'ambito degli indirizzi e degli schemi previsti dal disciplinare tecnico (ossia, di norma, in presenza di due corsie per senso di marcia, anche se prive di corsie di emergenza e sulle strade di tipo C, E ed F con attività di un solo veicolo operativo, in condizioni di traffico modesto, purché lo spazio residuo consenta il passaggio dei veicoli nei due sensi senza apprezzabile disagio).

Quando necessario le manovre di posizionamento dei veicoli possono essere presegnalate con le modalità indicate nel punto 2.4.

Prima della messa in opera di un cantiere mobile, oltre a quanto già previsto al punto 1 del presente allegato, vanno prese in considerazioni anche:

le aree di stazionamento in sicurezza dei segnali mobili di preavviso (quali, ad esempio, corsie di emergenza, banchine, piazzole di sosta, aree zebrate, corsie di accelerazione e di decelerazione, aree equivalenti, etc.);

le aree di sosta in cui compiere le operazioni di configurazione della segnaletica, gli eventuali approvvigionamenti e la rimozione della segnaletica del cantiere temporaneo a fine giornata o al termine dei lavori;

l'area d'inizio e di termine attività.

Per l'impiego di un cantiere mobile sulle strade di tipo C con attività di un solo veicolo operativo la presegnalazione dell'attività viene agevolata mediante la posa di un segnale mobile di preavviso con PMV o equivalente segnale a terra (tipo Fig. II 391 art. 31 Reg. C.d.s.) posto sulla prima piazzola utile (o area equivalente) in entrambi i sensi di marcia e sulle intersezioni.

Per la segnaletica dei cantieri mobili, su strade con almeno due corsie per senso di marcia, è previsto l'impiego di veicoli opportunamente attrezzati. I principi di segnalamento sono gli stessi dei cantieri fissi, nel senso che è previsto un segnalamento in anticipo ed un segnalamento di localizzazione.

I sistemi si differenziano a seconda della tipologia di strada, delle corsie di marcia interessate e della tipologia di intervento.

Nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in posizione ripiegata e con dispositivi luminosi spenti.

Durante l'esecuzione delle manovre di messa in opera e di rimozione della segnaletica mobile, è necessario organizzare gli spostamenti dei veicoli nei momenti di assenza temporanea di traffico e comunque dando sempre la precedenza al traffico sopraggiungente.

La messa in opera di un cantiere mobile su tratti privi della corsia di emergenza presuppone la disponibilità nel tratto di aree di stazionamento in sicurezza dei segnali mobili di preavviso (quali ad esempio piazzole di sosta, aree zebrate, corsie di accelerazione e di decelerazione, aree equivalenti) in funzione dell'avanzamento coordinato delle attività di lavoro e in funzione della rimozione del cantiere. Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza di 100 m tra l'ultimo segnale mobile di protezione ed il primo veicolo operativo (cantieri mobili posti in opera a protezione di veicoli speciali impiegati per lavori, controlli, sondaggi e verifiche di rapida esecuzione o comunque in lavori di rapida esecuzione) tale tratto sarà delimitato con coni o con altri dispositivi aventi equivalente efficacia ove non già previsto.

Nella fase di spostamento coordinato dei segnali mobili devono essere mantenute le mutue distanze previste dallo schema di cantiere.

Inoltre i segnali di preavviso non devono stazionare su aree di larghezza insufficiente a contenere l'ingombro del mezzo.

8. Segnalazione di interventi all'interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.

Gli interventi all'interno di gallerie con una corsia per senso di marcia, con o senza la presenza di corsie di emergenza o banchina o di marciapiede, costituiscono una particolare criticità, ad elevato rischio

per operatori ed utenza, a causa dei limitati spazi di manovra comportanti una pericolosa ed elevata prossimità tra le aree di intervento e le carreggiate aperte al traffico, con ridotta possibilità di fuga in caso di bruschi eventi imprevisti.

Pertanto i principi di ordine generale da applicare per l'esecuzione in sicurezza di interventi all'interno di questo tipo di gallerie, saranno:

1. utilizzo privilegiato delle ore notturne;

2. inserimento dell'evento sui pannelli a messaggio variabile presenti *in itinere* ed all'interno della galleria (misura da adottare sempre qualunque sia la soluzione operativa adottata);

3. chiusura di una corsia con segnalamento all'utenza mediante apposizione di segnaletica di preavviso e di testata di riduzione fuori galleria, nonché apposizione di segnaletica complementare per la delimitazione longitudinale e veicolo di servizio, a protezione della zona operativa, dotato di segnale posteriore di direzione obbligatoria (art. 38 del Regolamento del Codice della strada) oltre ai dispositivi luminosi supplementari ed al pannello a messaggio variabile;

4. chiusura di entrambe le corsie nel caso di interventi che comportano il posizionamento di persone e mezzi nella parti centrali della piattaforma;

5. regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante semafori (collocati fuori della galleria) con chiusura di una carreggiata e segnalamento come nel punto 3; questa soluzione può essere adottata nel caso di gallerie in rettilineo, di limitata lunghezza (al massimo 300 metri) che consentano all'utente di verificare anche a vista il via libera, oppure nel caso in cui si adotti un sistema di controllo dell'impianto semaforico in grado di verificare l'assenza di veicoli in transito all'interno della galleria prima di dare il via libera. In alternativa, per interventi di durata non superiore a quattro ore, regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante movieri, collocati fuori dalla galleria in sicurezza, effettuata secondo le modalità indicate al punto 2.6.

Nel caso in cui la tratta stradale e la galleria non dovessero essere dotate di pannelli a messaggio variabile, l'evento è comunque segnalato all'utenza mediante cartello segnaletico e veicolo di servizio dotato di pannello a messaggio variabile posizionato all'esterno della galleria e dall'interno, sulla prima piazzola utile rispetto all'area operativa, comunque ad una distanza non inferiore a 150 metri.

Nel caso di attività mobili il veicolo di servizio di segnalazione si sposta in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori.

ALLEGATO *II*

SCHEMA DI CORSI DI FORMAZIONE PER PREPOSTI E LAVORATORI, ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE.

1. Premessa.

Il presente allegato individua i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.

La formazione di seguito prevista, in quanto formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 37 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008. Tale formazione deve, pertanto considerarsi integrativa della formazione prevista dall'accordo Stato-Regioni di cui al medesimo art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.

2. Destinatari dei corsi.

I corsi sono diretti a lavoratori e preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento.

Fino alla piena attuazione del sistema di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e successive modificazioni, sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ad esempio, le aziende sanitarie locali) e della formazione professionale;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;

l'Ispettorato nazionale lavoro;

l'INAIL;

le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore dell'edilizia e dei trasporti;

gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera *ee)*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del predetto decreto legislativo, istituiti nel settore dell'edilizia e dei trasporti;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero dell'interno (dipartimento pubblica sicurezza - servizio polizia stradale, vigili del fuoco);

gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade;

i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 (in *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2009), che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale.

Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 febbraio 2009.

4. Requisiti dei docenti.

Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, per la parte teorica, dal responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, ovvero da personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali. Per quanto invece riguarda la parte pratica, da personale con esperienza professionale documentata nel campo dell'addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

Al termine del triennio successivo all'adozione del presente decreto, per la effettuazione di docenze riferite alla parte teorica, il personale esterno dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 6 marzo 2013, n. 65, con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.

5. Organizzazione dei corsi di formazione.

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, occorre garantire:

a) l'individuazione di un responsabile del progetto formativo e dei docenti;

b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;

c) un numero di partecipanti per ogni corso non superiore a trentacinque unità;

d) per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno un docente ogni sei allievi);

e) che sia ammesso un numero di assenze massimo pari al 10% del monte orario complessivo.

6. Articolazione e contenuti del percorso formativo.

Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada, è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di:

installazione del cantiere;

rimozione del cantiere;

revisione e integrazione della segnaletica;

manovre di entrata ed uscita dal cantiere;

interventi in emergenza.

6.1 Percorso formativo per i lavoratori.

Il percorso formativo rivolto ai lavoratori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di otto ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:

a) modulo giuridico - normativo della durata di un'ora;

b) modulo tecnico della durata di tre ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;

c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);

d) modulo pratico della durata di quattro ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;

e) prova di verifica finale (prova pratica).

Modulo	Argomento	Durata
Giuridico normativo	Cenni sugli articoli del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l'esecuzione di opere, depositi e l'apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; Cenni sull'analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti; Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico.	un'ora
Tecnico	Nozioni sulla segnaletica temporanea. I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità; Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione; Norme operative e comportamentali per l'esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza (*cfr.* Allegato I al presente decreto).	tre ore
Pratico	Tecniche di installazione, integrazione, revisione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su: — Strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento); — Strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane); — Strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane); Tecniche di intervento mediante «cantieri mobili»; Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza.	quattro ore

6.2 Percorso formativo per i preposti

Il percorso formativo per i preposti è strutturato in tre moduli della durata complessiva di dodici ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:

a) modulo giuridico - normativo della durata di tre ore;

b) modulo tecnico della durata di cinque ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;

c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);

d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento della durata di quattro ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;

e) prova di verifica finale (prova pratica).

Modulo	Argomento	Durata
Giuridico normativo	legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico; articoli del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l'esecuzione di opere, depositi e l'apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti; statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico;	tre ore
Tecnico	Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; i dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità; organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione; norme operative e comportamentali per l'esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza (vedi allegato I del presente decreto)	cinque ore
Pratico	sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento sulle tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su: — strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento); — strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane); — strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane); tecniche di intervento mediante «cantieri mobili»; tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza;	quattro ore

Nel caso di un preposto che abbia già effettuato il percorso formativo di lavoratore, la formazione deve essere integrata, in relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un corso della durata di quattro ore più una prova di verifica finale.

I contenuti di tale formazione comprendono:

a) modulo tecnico della durata di un'ora;

b) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento della durata di tre ore;

c) prova di verifica finale (prova pratica).

7. Sedi della formazione.

Considerata la specificità dell'intervento formativo, le prove pratiche e i relativi addestramenti devono essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso.

8. Metodologia didattica.

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento devono essere privilegiate metodologie «attive» che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento e che:

a) garantiscono un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;

b) favoriscono metodologie di apprendimento basate sulla simulazione e risoluzione di problemi specifici;

c) prevedono dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente di situazioni critiche.

9. Valutazione e verifica dell'apprendimento.

Al termine dei due moduli teorici si svolge una prima prova di verifica, nella forma di un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consente il passaggio alla seconda parte del corso (parte pratica).

Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli teorici.

Al termine del modulo pratico ha luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in una simulazione in area dedicata dell'installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada.

Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

L'elaborazione di ogni singola prova è competenza del relativo docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.

Gli attestati di frequenza e superamento della prova finale vengono rilasciati, sulla base di tali verbali, dai soggetti individuati al punto 3, i quali provvedono alla custodia e archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.

Gli attestati rilasciati conformemente a quanto previsto dal presente decreto hanno validità sull'intero territorio nazionale.

10. Modulo di aggiornamento.

L'aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di sei ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell'attività lavorativa.

Gli aggiornamenti formativi possono essere effettuati anche sui luoghi di lavoro.

11. Registrazione sul fascicolo informatico del lavoratore.

L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nel fascicolo informatico del lavoratore di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e successive modificazioni, ovvero - fino alla completa sostituzione del libretto formativo del cittadino - nella III sezione «Elenco delle certificazioni e attestazioni» del libretto formativo del cittadino.

19A00867

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 gennaio 2019.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste dall'intervento a sostegno di programmi di investimento innovativi diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente», limitatamente alle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto 9 marzo 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 luglio 2018, n. 164, che istituisce un regime di aiuto in favore di programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire il miglioramento competitivo delle piccole e medie imprese operanti nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 agosto 2018, n. 187, che rimodula la copertura finanziaria del regime di aiuto promosso dal predetto decreto 9 marzo 2018, sostituendo, in parte, le risorse del Programma complementare di azione e coesione «Imprese e competitività» 2014-2020 con risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR al fine di destinare la quota parte delle risorse resesi disponibili all'integrazione della dotazione finanziaria dell'intervento di cui al decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 12 settembre 2017, n. 214, finalizzato al finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del decreto 9 marzo 2018, come modificato dal decreto 21 maggio 2018, che destina alla concessione degli aiuti di cui al medesimo decreto complessivi euro 341.494.000,00, ripartiti come di seguito indicato:

a) euro 119.205.333,33 (centodiciannovemilioniduecentocinquemilatrecentotrentatre/33) a valere sul Programma complementare di azione e coesione «Imprese e competitività» 2014-2020 approvato dal CIPE con delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016;

b) euro 169.194.666,67 (centosessantanovemilionicentonovantaquattromilaseicentosessanta sei/67) a valere sull'Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR);

c) euro 53.094.000,00 (cinquantatremilioninovantaquattromila) a valere sull'Asse IV, Azione 4.2.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, esclusivamente per la realizzazione dei programmi di investimento diretti al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente riconducibili alla linea di intervento LI 2 «Tecnologie per un manifatturiero sostenibile» di cui all'allegato n. 1 del predetto decreto 9 marzo 2018;

Visto, altresì, l'art. 8, comma 3, del citato decreto ministeriale 9 marzo 2018 e successive modificazioni, che stabilisce che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e che, a tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

Vista l'ulteriore disposizione recata dal medesimo art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 9 marzo 2018 in base alla quale, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La predetta graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi di cui agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio di valutazione «caratteristiche dell'impresa proponente» di cui all'allegato n. 2 al citato decreto 9 marzo 2018. In caso di parità di punteggio, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 16 novembre 2018, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 2018, n. 277, che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità delle stesse domande, nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione presentate nell'ambito dell'intervento istituito dal citato decreto 9 marzo 2018;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del predetto decreto direttoriale 16 novembre 2018, che prevede che i soggetti proponenti possono presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione «Macchinari innovativi» del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dalle ore 10,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 29 gennaio 2019;

Visto, altresì, l'art. 3 del medesimo decreto direttoriale 16 novembre 2018, che, in attuazione di quanto stabilito all'articolo art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 9 marzo 2018 dispone:

al comma 1, che le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita all'art. 3, comma 1, del citato decreto 9 marzo 2018 e tenuto conto della riserva in favore dei programmi proposti da micro e piccole imprese di cui al comma 2 del medesimo art. 3;

al comma 2, che la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute;

al comma 3, che le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione;

al comma 4, che, con riferimento a ciascuna delle dotazioni finanziarie stabilite all'art. 3, comma 1, del citato decreto 9 marzo 2018, qualora le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento di ciascuna delle predette dotazioni finanziarie;

al comma 5, che ciascuna delle predette graduatorie è formata dal Ministero, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 3, del richiamato decreto 9 marzo, in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito ai soggetti proponenti in relazione agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio di valutazione «caratteristiche dell'impresa proponente», determinati secondo quanto stabilito all'art. 4 del citato decreto direttoriale 16 novembre 2018. Il predetto punteggio è attribuito secondo le modalità indicate all'art. 4, comma 7, del medesimo decreto direttoriale, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato n. 4 allo stesso decreto direttoriale. In caso di parità di punteggio, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo;

Considerato che alle ore 17,00 della giornata del 31 gennaio 2019 risultano presentate domande di agevolazione a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del richiamato decreto 9 marzo 2019, alle quali corrisponde un fabbisogno complessivo superiore alle risorse disponibili mentre il fabbisogno finanziario relativo alle domande di agevolazione presentate a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, dello stesso decreto 9 marzo 2019 risulta inferiore alle predette risorse;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 3, comma 2, del più volte citato decreto direttoriale 16 novembre 2018, si rende necessario comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per le domande di agevolazione dirette all'accesso alle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del richiamato decreto 9 marzo 2018 e, conseguentemente, procedere alla chiusura dello sportello per la presentazione delle medesime domande;

Decreta:

Art. 1.

Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) *e* b)*, del decreto 9 marzo 2018 e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione.*

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, e *b)*, del decreto 9 marzo 2018 menzionato nelle premesse.

2. A seguito di quanto comunicato al comma 1, è disposta, con effetto dal 1 febbraio 2019, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, e *b)*, del decreto 9 marzo 2018.

3. Ferma restando la chiusura dello sportello di cui al comma 2, i soggetti proponenti possono continuare a presentare, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto direttoriale 16 novembre 2018, domanda di accesso alle agevolazioni a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto 9 marzo 2018.

4. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 9 marzo 2018 e dell'art. 3 del decreto direttoriale 16 novembre 2018 richiamati nelle premesse, le domande presentate tra le ore 10.00 e le ore 17.00 del 31 gennaio 2019 sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione e sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito definita secondo quanto previsto dalle predette disposizioni, fino a esaurimento delle disponibilità finanziarie.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

Roma, 31 gennaio 2019

Il direttore generale: SAPPINO

19A00859

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 febbraio 2019.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018. (Ordinanza n. 574).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018 ed è stata assegnata la somma di 5.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2018, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con ulteriori euro 28.470.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2019, n. 542 del 7 settembre 2018, n. 543 del 13 settembre 2018 e n. 563 del 27 dicembre 2018;

Vista la nota del 15 gennaio 2019, con cui il Commissario delegato, ha richiesto una proroga del presidio anti sciacallaggio nella città di Genova;

Considerato che occorre adottare ogni utile iniziativa volta a garantire la sicurezza della pubblica e privata incolumità;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella Città di Genova

1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella zona rossa e nelle aree di varco nella città di Genova, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, dell'or-

dinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 542 del 7 settembre 2018 sono prorogate fino al 15 febbraio 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 332.892, si provvede a valere sulla contabilità speciale n. 6098 istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato - Presidente della regione Liguria, che, conseguentemente, provvede alla rimodulazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A00981

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2019.

Circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari competente per il territorio del Comune di Valbrenta.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto 29 aprile 1972, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e il Ministro per il tesoro, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse, ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 64, recante ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;

Visto il provvedimento interdirigenziale 7 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2015, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, che ha disposto il trasferimento della sede del Servizio di pubblicità immobiliare di Schio presso l'Ufficio provinciale di Vicenza - Territorio;

Visto il provvedimento interdirigenziale 18 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2017, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, che ha disposto il trasferimento della sede del Servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa presso la Direzione provinciale di Vicenza, Ufficio provinciale - Territorio;

Vista la legge della Regione Veneto 24 gennaio 2019, n. 3, che istituisce, dalla data del 30 gennaio 2019, il Comune di Valbrenta mediante fusione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta, in Provincia di Vicenza;

Considerato che i territori degli originari Comuni di Campolongo sul Brenta e Valstagna appartengono alla circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari di Schio e quelli degli originari Comuni di Cismon del Grappa e San Nazario appartengono a quella di Bassano del Grappa;

Considerata l'esigenza di individuare la conservatoria nella cui circoscrizione territoriale ricade il territorio del neoistituito Comune di Valbrenta;

Dispongono:

Art. 1.

Circoscrizione di appartenenza

1. Il territorio del Comune di Valbrenta, istituito con legge della Regione Veneto 24 gennaio 2019, n. 3, ricade, a decorrere dal 1° marzo 2019, nell'ambito della circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari di Bassano del Grappa.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, dal 1° marzo 2019 tutte le formalità di trascrizione e iscrizione concernenti immobili ubicati nel territorio del Comune di Valbrenta sono eseguite presso i Servizi di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa.

3. Per le annotazioni e per le cancellazioni di cui all'art. 40-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, resta ferma la competenza della conservatoria nei cui registri è stata eseguita la formalità a cui le medesime si riferiscono.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2019

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
MAGGIORE

Il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
CORASANITI

19A00947

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2019.

Circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari competente per il territorio del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto 29 aprile 1972, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e il Ministro per il tesoro, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse, ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 64, recante ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;

Vista la legge della Regione Piemonte 22 gennaio 2019, n. 2, che istituisce, dalla data del 1° febbraio 2019, il Comune di Lu e Cuccaro Monferrato mediante fusione dei Comuni di Lu e di Cuccaro Monferrato, in Provincia di Alessandria, e dispone in particolare, all'art. 1, comma 2, che il territorio del nuovo Comune di Lu e Cuccaro Monferrato è costituito dai territori già appartenenti ai menzionati comuni alla data di entrata in vigore della medesima legge;

Considerato che il territorio dell'originario Comune di Lu appartiene alla circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria e quello dell'originario Comune di Cuccaro Monferrato appartiene a quella di Casale Monferrato;

Considerata l'esigenza di individuare la conservatoria nella cui circoscrizione territoriale ricade il territorio del neoistituito Comune di Lu e Cuccaro Monferrato;

Dispongono:

Art. 1.

Circoscrizione di appartenenza

1. Il territorio del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato, istituito con legge della Regione Piemonte 22 gennaio 2019, n. 2, ricade, a decorrere dal 1° marzo 2019, nell'ambito della circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, dal 1° marzo 2019 tutte le formalità di trascrizione e iscrizione concernenti immobili ubicati nel Comune di Lu e Cuccaro Monferrato sono eseguite presso i Servizi di pubblicità immobiliare di Alessandria.

3. Per le annotazioni e per le cancellazioni di cui all'art. 40-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, resta ferma la competenza della conservatoria nei cui registri è stata eseguita la formalità a cui le medesime si riferiscono.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2019

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
MAGGIORE

Il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
CORASANITI

19A00948

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 gennaio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dymista» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 79/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione IP n. 548 del 18 luglio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2018 con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Dymista e con cui lo stesso è stato classificato in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 4 ottobre 2018 con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione del medicinale Dymista dalla classe C(nn) alla classe C, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativamente alla confezione con A.I.C. n. 045859016;

Visto il parere favorevole alla predetta riclassificazione espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 13 novembre 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DYMISTA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni - A.I.C. n. 045859016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dymista» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 gennaio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A00865

DETERMINA 28 gennaio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Elocon», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 81/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supple-

mento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione IP n. 426 del 30 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2018, con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Elocon e con cui lo stesso è stato classificato in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 4 ottobre 2018 con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione del medicinale Elocon dalla classe C(nn) alla classe C, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativamente alla confezione con A.I.C. n. 044847022;

Visto il parere favorevole alla predetta riclassificazione espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 13 novembre 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ELOCON nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,1% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 044847022 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Elocon» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 gennaio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A00866

DETERMINA 28 gennaio 2019.

Classificazione del medicinale per uso umano «Enalapril Idroclorotiazide Hexal», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 114/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione n. 956 del 12 novembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 2008 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Enalapril Idroclorotiazide Hexal;

Vista la domanda presentata in data 20 aprile 2018 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 038435057 e A.I.C. n. 038435044 del medicinale Enalapril Idroclorotiazide Hexal;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 novembre 2018;

Vista la deliberazione n. 35 del 19 dicembre 2018 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle nuove A.I.C.;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «20 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038435044 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,26;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,99;

confezione: «20 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038435057 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Enalapril Idroclorotiazide Hexal» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Enalapril Idroclorotiazide Hexal» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 gennaio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A00864

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 ottobre 2018.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse al fondo di garanzia per le piccole medie imprese previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Delibera n. 49/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e in particolare l'art. 4 che dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni, il quale istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, il comma 6 dell'art. 1, individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'ottanta per cento, pari a 43.848 milioni di euro;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, in particolare, il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la legge 11 dicembre 2016, n. 232 per gli anni 2020 e successivi integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del venti per cento inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro;

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha integrato la dotazione del FSC 2014-2020 di ulteriori cinquemila milioni di euro;

Considerato, altresì, che l'art. 1, comma 53, della citata legge n. 147 del 2013 - come modificato dall'art. 8-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 - al primo periodo assegna duecento milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 mediante riduzione delle risorse del FSC e al secondo periodo dispone che ulteriori seicento milioni di euro, a valere sul medesimo FSC, siano assegnati con apposita delibera del CIPE;

Visto il punto 3.2 della delibera di questo Comitato n. 21 del 2014 il quale destina alla copertura della riduzione di legge del FSC di cui al sopra citato art. 1, comma 53, primo periodo, della predetta legge n. 147 del 2013, seicento milioni di euro a valere sul FSC 2007-2013, sottratti alla disponibilità delle regioni ai sensi del punto 2.2 della medesima delibera;

Vista, altresì, la delibera n. 94 del 2017 con la quale il CIPE, in applicazione del citato art. 1, comma 53, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013, ha disposto una prima assegnazione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di trecento milioni di euro, a valere sulle risorse del FSC 2014-2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio la senatrice Barbara Lezzi;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 giugno 2018 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico per il Sud e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le quali quelle di cui al sopra citato art. 7, comma 26 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e le funzioni di cui al richiamato art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;

Vista la proposta del Ministro per il Sud - inoltrata con nota n. 853-P del 10 ottobre 2018 unitamente alla nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione - di assegnazione al citato Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in applicazione del più volte citato art. 1, comma 53, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013, dell'ulteriore importo di trecento milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 nella misura di settantacinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021;

Tenuto conto che in data 19 ottobre 2018 la Cabina di Regia - istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera *c)* del citato comma 703 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 - ha condiviso l'opportunità di tale assegnazione;

Rilevato che nella citata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione si evidenzia che l'importo previsto dalla norma risulta già accantonato nella disponibilità residua del FSC 2014-2020 e si dà atto che le risorse di cui si propone l'assegnazione verranno utilizzate in coerenza con i criteri di riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per l'ottanta per cento nelle aree del Mezzogiorno e per il venti per cento in quelle del Centro-Nord;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in corso di conversione in legge, e, in particolare, l'art. 22 il quale prevede un'assegnazione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di complessivi settecentotrentacinque milioni di euro per l'anno 2018, facendo fronte al relativo onere:

per trecento milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione FSC 2014-2020 ai sensi del citato art. 1, comma 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

per la residua quota di quattrocentotrentacinque milioni di euro ai sensi dell'art. 26 del citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119;

Vista la nota del Ministro per il Sud prot. n. 1002-P del 25 ottobre 2018 e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, con la quale si richiede che il Comitato prenda atto dell'imputazione finanziaria all'anno 2018 dell'assegnazione proposta, conformemente a quanto disposto dal sopracitato art. 22 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 5390-P del 25 ottobre 2018 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato.

Delibera:

Ai sensi dell'art. 1, comma 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 8-*bis*, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché dell'art. 22 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in corso di conversione in legge, è disposta una assegnazione di trecento milioni di euro al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione FSC 2014-2020.

L'utilizzo delle risorse assegnate avverrà nel rispetto del criterio di riparto percentuale dell'ottanta per cento al Mezzogiorno e del venti per cento al Centro-Nord.

In conformità all'art. 22 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in fase di conversione in legge, la presente assegnazione di trecento milioni di euro è imputata all'esercizio finanziario 2018.

Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dello sviluppo economico predisporrà apposita relazione annuale da inviare al Comitato relativa alle richieste annuali di accesso al Fondo di garanzia e all'utilizzo delle risorse.

Roma, 25 ottobre 2018

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2019
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 49

19A00886

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Tekcis», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 15/2019 del 15 gennaio 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Tekcis» (041430),

confezioni:

A.I.C. n. 041430012 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 2 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

A.I.C. n. 041430024 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 4 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

A.I.C. n. 041430036 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 6 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

A.I.C. n. 041430048 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 8 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

A.I.C. n. 041430051 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 10 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

A.I.C. n. 041430063 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 12 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

A.I.C. n. 041430075 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 16 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

A.I.C. n. 041430087 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 20 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

A.I.C. n. 041430099 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 25 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

A.I.C. n. 041430101 - «2-50 GBQ generatore di radionuclidi» 1 generatore da 50 GBQ con 10 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml,

titolare A.I.C.: Iba Molecular Italy S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Nicola Piccinni n. 2, 20131 Milano, Italia - codice fiscale/partita IVA 13342400150,

procedura: mutuo riconoscimento.

codice procedura europea:

FR/H/0490/001/R/001;

codice pratica:

FVRMC/2014/322,

con scadenza il 28 settembre 2015 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A00846

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Gemcitabina Pfizer», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 17/2019 del 15 gennaio 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Gemcitabina Pfizer» (040638),

confezioni:

A.I.C. n. 040638013 - «38 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» – 1 flaconcino in vetro da 200 mg/5,3 ml;

A.I.C. n. 040638025 - «38 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» – 1 flaconcino in vetro da 1 g/26,3 ml;

A.I.C. n. 040638037- «38 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» – 1 flaconcino in vetro da 2 g/52,6 ml.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71, 04100 - Latina - codice fiscale 06954380157,

procedura: decentrata,

codice procedura europea:

UK/H/1862/001/R/001,

codice pratica:

FVRMC/2015/82,

con scadenza il 14 dicembre 2015 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al secondo paragrafo dello stesso, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A00847

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Krka».

Estratto determina AAM/PPA n. 18/2019 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 1° luglio 2017 con conseguente modifica degli stampati. È autorizzata, altresì, la variazione di tipo IB C.I.2.a) una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo o dell'etichettatura per adeguamento al medicinale di riferimento e adeguamento al vigente QRD Template, relativamente al medicinale LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA (039473).

Confezioni:

A.I.C. n. 039473222 «100mg/12,5mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister al/pvc/pvdc;

A.I.C. n. 039473234 «100mg/12,5mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/pvc/pvdc;

A.I.C. n. 039473246 «100mg/12,5mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/pvc/pvdc;

A.I.C. n. 039473259 «100mg/12,5mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/pvc/pvdc;

A.I.C. n. 039473261 «100mg/12,5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/pvc/pvdc;

A.I.C. n. 039473273 «100mg/12,5mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/pvc/pvdc;

A.I.C. n. 039473285 «100mg/12,5mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/pvc/pvdc;

A.I.C. n. 039473297 «100mg/12,5mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/pvc/pvdc;

A.I.C. n. 039473309 «100mg/12,5mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/pvc/pvdc;

A.I.C. n. 039473311 «100mg/12,5mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister al/pvc/pvdc;

A.I.C. n. 039473323 «100mg/12,5mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/pvc/pvdc;

A.I.C. n. 039473335 «100mg/12,5mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/pvc/pvdc;

A.I.C. n. 039473362 «100mg/12,5mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Titolare A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto, con sede legale e domicilio fiscale in Smarjeska Cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Codice procedura europea:

CZ/H/0231/001/R/001;

CZ/H/0231/001/IB/020.

Codice pratica:

FVRMC/2014/300;

C1B/2018/45.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A00848

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Krka».

Estratto determina AMM/PPA n. 20/2019 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione variazione tipo II: è autorizzata la variazione tipo II B.I.z) Introduzione di una versione aggiornata dell'ASMF per il principio attivo Losartan Potassico (AP e RP) del produttore già approvato KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia: per AP: AGK11-P3-000025-AP-1.0-14-09-2016; per RP: AGK11-P3-000025-RP-1.1-22-01-2016. Le principali modifiche apportate all'ASMF sono: cancellazione del sito produttivo KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia e ottimizzazione del processo di produzione del principio attivo Losartan potassio, con materiali di partenza di nuova definizione relativamente al medicinale LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA (A.I.C. n. 039473) nelle forme farmaceutiche/dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

«50mg/12,5mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni autorizzate);

«100mg/25mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni autorizzate).

Titolare A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto, con sede legale e domicilio fiscale in Šmarjeska Cešta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Codice procedura europea: CZ/H/0101/001-002/II/031.

Codice pratica: VC2/2015/102.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A00849

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lidodepomedrol»

Estratto determina AAM/PPA n. 21/2019 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione della variazione: è autorizzata la variazione tipo II - C.I.4 Modifica del paragrafo 4.4 «Disturbi renali ed urinari» del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo per adeguamento al CCDS, relativamente al medicinale LIDODEPOMEDROL nelle seguenti forme farmaceutiche/dosaggi e confezioni:

A.I.C. n. 042860015 - «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flaconcino da 1 ml;

A.I.C. n. 042860027 - «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 3 flaconcini da 1 ml;

A.I.C. n. 042860039 - «40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flaconcino da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT) Italia - codice fiscale 06954380157.

Codice pratica: VN2/2018/53.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00850

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Magalotect», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 16/2019 del 15 gennaio 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MEGALOTECT,

confezioni:

A.I.C. n. 026167041 - «100 u/ml soluzione per infusione» flaconcino da 10 ml,

A.I.C. n. 026167054 - «100 u/ml soluzione per infusione» flaconcino da 50 ml,

titolare A.I.C.: Biotest Pharma Gmbh con sede legale e domicilio in Landsteinerstrasse 5 - D-63303 Dreieich (Germania),

Procedura: nazionale,

Codice pratica: FVRN/2017/92,

con scadenza il 27 maggio 2018 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A00851

Proroga della commercializzazione di lotti con confezionamento non aggiornato del medicinale per uso umano «Peptazol».

Estratto determina AAM/PPA n. 78 del 23 gennaio 2019

Codice pratica: MC1/2018/505BIS

Proroga commercializzazione lotti con confezionamento non aggiornato: è autorizzata, alla società Takeda Italia S.p.a., con sede legale in via Elio Vittorini, 129, 00144 Roma. Codice fiscale 00696360155, la proroga della commercializzazione fino al 31 marzo 2019, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, riportanti il precedente titolare Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della determina, di cui al presente estratto, relativamente al medicinale PEPTAZOL, delle seguenti confezioni e lotti:

Medicinale	AIC Confezione	Lotti
PEPTAZOL **14 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 20 MG IN BLISTER**	**031111026**	**433089** **433090** **433091** **433092**
Medicinale	**AIC Confezione**	**Lotti**
PEPTAZOL **14 COMPRESSE GASTRORESISTENTI DA 40 MG IN BLISTER AL/AL**	**031111293**	**432871** **432872** **433101** **433102** **433103**

Le confezioni sopracitate potranno essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00852

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paliperidone Krka»

Estratto determina n. 104/2019 del 28 gennaio 2019

Medicinale: PALIPERIDONE KRKA

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Confezioni:

«3 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045969019 (in base 10);

«3 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045969021 (in base 10);

«3 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045969033 (in base 10);

«6 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045969045 (in base 10);

«6 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045969058 (in base 10);

«6 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045969060 (in base 10);

«9 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045969072 (in base 10);

«9 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045969084 (in base 10);

«9 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045969096 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione:

principio attivo:

3 mg: ogni compressa a rilascio prolungato contiene 3 mg di paliperidone.

6 mg: ogni compressa a rilascio prolungato contiene 6 mg di paliperidone.

9 mg: ogni compressa a rilascio prolungato contiene 9 mg di paliperidone.

Eccipienti:

nucleo della compressa

macrogol

butilidrossitoluene

povidone

sodio cloruro

cellulosa microcristallina

magnesio stearato

ferro ossido rosso (E172)

idrossipropilcellulosa

cellulosa acetato
rivestimento
ipromellosa
titanio diossido (E171)
talco
glicol propilene
ossido di ferro giallo (E172) - solo per le compresse da 6 mg
ossido di ferro rosso (E172) - solo per le compresse da 9 mg
inchiostro per la stampa
gommalacca
ossido di ferro nero (E172)
glicol propilene

Produttore del principio attivo:

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Produttore del prodotto finito:

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità:

Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Controllo di qualità:

Krka, d.d., Novo mesto
Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto, Slovenia

Rilascio dei lotti:

Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Indicazioni terapeutiche:

«Paliperidone Krka» è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire dai 15 anni di età.

«Paliperidone Krka» è indicato per il trattamento del disturbo schizoaffettivo negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«3 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045969021 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;
Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 53,62;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 100,56;

«6 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045969058 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;
Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 53,62;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 100,56;

«9 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045969084 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;
Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 90,48;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 169,69.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Paliperidone Krka» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - secondo a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Paliperidone Krka» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00853

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 12 febbraio 2019, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Proposta di Legge Ordinaria – Riconoscimento Lingua Veneta – Modifica art.2, legge 15 dicembre 1999, n. 482».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Sartore Bartolino in Via Vicolo Sorio n. 4, Schio (VI) cap. 36015; e-mail bobosartore@gmail.com

19A00990

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 25 gennaio 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Llanio González Pérez, Console generale della Repubblica di Cuba in Milano.

19A00861

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione degli schemi di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal regolamento (UE) n. 517/2014 e dai relativi regolamenti europei di esecuzione.

Con decreto direttoriale n. 9 del 29 gennaio 2019 della Direzione generale per il clima e l'energia, sono stati approvati gli schemi di accreditamento denominati «Schema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146», lo «Schema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al regolamento (CE) n. 304/2008 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146» e lo «Schema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni agli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria di determinati veicoli a motore, in conformità al regolamento (CE) n. 307/2008, e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146».

Gli schemi di accreditamento sono stati trasmessi dall'organismo nazionale di accreditamento «Accredia» previa consultazione con le parti interessate.

«Accredia» rilascia, sulla base degli schemi approvati dal Ministero dell'ambiente, l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal regolamento (UE) n. 517/2014 e dai relativi regolamenti europei di esecuzione.

Il testo integrale del decreto e gli schemi di accreditamento sono disponibili sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo internet www.minambiente.it nell'apposita pagina:

http://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-1462018-recante-attuazione-del-regolamento-ue-n-5172014

19A00862

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Benevento.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio 2017, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Benevento (BN), nelle persone del dott. Francesco Ricciardi, del dott. Francesco Gaudiano e del dott. Carlo Russo.

Con il decreto del Presidente della Repubblica, in data 15 settembre 2017, è stato nominato componente il dott. Antonio Natali, in sostituzione del dimissionario dott. Carlo Russo.

Il suddetto dott. Antonio Natali ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Con il decreto del Presidente della Repubblica, in data 3 gennaio 2019, il dott. Francesco Giunta è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Antonio Natali.

19A00863

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Monsignor Igino Bandi, in Tortona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 gennaio 2019, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione monsignor Igino Bandi, con sede in Tortona (AL).

19A00868

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita Maria SS. Addolorata, in Noci

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 gennaio 2019, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita Maria SS. Addolorata, con sede in Noci (BA).

19A00869

Riconoscimento della personalità giuridica della Federazione S. Maria Maddalena de' Pazzi dei monasteri italiani dell'Ordine dei Fratelli della B.V. Maria del Monte Carmelo, in Sutri.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 gennaio 2019, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Federazione S. Maria Maddalena de' Pazzi dei monasteri italiani dell'Ordine dei fratelli della B.V. Maria del Monte Carmelo, con sede in Sutri (VT).

19A00870

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9, dell'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali. Anno 2018.

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali. Anno 2018.

DITTA ITALIANA	SEDE	STABILIMENTO SITO IN PAESE TERZO		
Nome/Ragione Sociale	Indirizzo	Nome /Ragione Sociale	Indirizzo	Paese Terzo
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	QUJING BOHAO BIOLOGICAL TECHNOLOGY TRADE CO. LTD	NORTH OF RUIHE WEST ROAD, QUJING DEVELOPMENT ZONE YUNNAN PROVINCE	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD	N.1 CHENGUANG ROAD, QUZHOU COUNTY, HEBEI PROVINCE 057250	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	NATURAL OLEODINAMICALS SDN BHD	PLO 428 JALAN BESI SATU 81700 PASIR GUDANG JOHOR	MALESIA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	XINGJANG LONGPING HIGH-TECH HONG'AN NATURAL PIGMENT CO., LTD.	CAIWUKULE TOWN, HEJING COUNTY, XINJIANG	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	QINGDAO SCITECH PERFUME CP., LTD	TIESHAN SUBDISTRICT OFFICE INDUSTRIAL PARK,JIAONAN CITY, QINGDAO	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	JNNENG SCIENCE AND TECNOLOGY CO., LTD	NO.1 JINNENG ROAD, QIHE 251100, SHANDONG	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	YUNNAN RAINBOW BIO-TEC. CORP., LTD	6 TIANCHUANG ROAD, YANGLIN ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, SONGMING COUNTYY, KUNMING, 651701	CINA
AGRAS DELIC S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE BIANCA MARIA 25 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO INTERPORTO DI RIVALTA IN RIVALTA SCRIVIA (AL) STRADA SAVONESA 12/16	HUONG GIANG CO., LTD	NATION ROAD 80, WARD 4, HOA PHU HAMLET MONG THO VILLAGE CHAU THANH DISTRICT,KIEN GIANG PROVINCE	VIETNAM
AGRAS DELIC S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE BIANCA MARIA 25 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO INTERPORTO DI RIVALTA IN RIVALTA SCRIVIA (AL) STRADA SAVONESA 12/16	CANADA L5M1B1 CODICE STABILIMENTO CD08	8 FALCONER RD., MISSISAUGA - ONTARIO	CANADA
AGRAS DELIC S.P.A	SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE BIANCA MARIA 25 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO INTERPORTO DI RIVALTA IN RIVALTA SCRIVIA (AL) STRADA SAVONESA 12/16	KINGFISHER -SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD	233 MOO4, BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE, SUKUMVIT ROAD, PRAKSA, MUANG, SAMUTPRAKARN 10280	THAILANDIA

AGRAS DELIC S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE BIANCA MARIA 25 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO INTERPORTO DI RIVALTA IN RIVALTA SCRIVIA (AL) STRADA SAVONESA 12/16	KINGFISHER -SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD	1 MOO 4, BAANPLAIKLONGKRU ROAD, NADEE, MUANG, SAMUTSAKORN 7400	THAILANDIA
AIGOSTAR S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA GIUSEPPE MAZZINI,5 TREZZO SULL'ADDA E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DEL COMMERCIO,40 BELLUSCO	WENZHOU YANFEI PET TOY PRODUCTS CO.,LTD	CHONGLE ROAD, SHUITOU INDUSTRIAL PARK, PINGYANG COUNTY ZHEJIANG PROVINCE	CINA
ALBITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE VIA ANDREA VERGA 12 - 20144 MILANO	QINGDAO SHENGDA COMMERCIAL&TRADE CO LTD	902 HUAJIA MANSION 52, SHANDONG ROAD QINGDAO	CINA
ALBITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE VIA ANDREA VERGA 12 - 20144 MILANO	AÇUCAREIRA QUATA' S.A.- QUATA' UNIT.	FAZENDA QUATA' S/N - 19.780-QUATA'	BRASILE
ALBORS S.R.L.	SEDE LEGALE VIA A.SAFFI,9 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA TOSCANELLI,14 BUCCINASCO	SHANGHAI NUVIT BIO-TECH CO.	SHENGXIA ROAD NO.399,A-SUN HI_TECH- SHANGHAI	CINA
ALBORS S.R.L.	SEDE LEGALE VIA A.SAFFI,9 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA TOSCANELLI,14 BUCCINASCO	LONGCOM ENTERPRISE LTD	INFORMATION INDUSTRIAL BASE NO.11,TIANZHU ROAD, HIGH TECH ZONE, HEFEI	CINA
ALBORS S.R.L.	SEDE LEGALE VIA A.SAFFI,9 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA TOSCANELLI,14 BUCCINASCO	BEIJING CHALLENGE GROUP	HAIDIAN DISTRICT BEIJING, NO12 ZHONGGUANCUN SOUTH STREET	CINA
ALBORS S.R.L.	SEDE LEGALE VIA A.SAFFI,9 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA TOSCANELLI,14 BUCCINASCO	LONZA GUANGZHOU NANSHA LTD	GUAGDONG GUANGZHOU NANSHA HUANGGE N AVE	CINA
ALL PET S.R.L.	SEDE LEGALE CORSO GENOVA,6 MILANO E SEDE PRODUTTIVA VIA TRIESTE,603 CARONNO PERTUSELLA (VA)	PINGYANG HUAXING L&P. CO. LTD	N.13 NANGE ROAD LEATHER, MANUFACTURING ZONE, TENGJIAO PINGJANG, ZHEJIANG	CINA
ALLTECH ITALY S.R.L.	SEDE LEGALE PIAZZA GALVANI,3 BOLOGNA E SEDE PRODUTTIVA VIA SALVO D'ACQUISTO 7/9 CORTEMAGGIORE (PC)	ALLTECH BIOTECHNOLOGY PVT LTD	ANKARA ASFALTI N.375 NALKODEN IZMIR	TURCHIA
ALMO NATURE S.P.A	SEDE LEGALE PIAZZA DEI GIUSTINIANI,6 16123 GENOVA E SEDE PRODUTTIVA PRESSO SAIMA AVANDERO S.P.A. VIA DANTE ALIGHIERI,134 20096 LIMITO DI PIOLTELLO (MI)	SONGKLA CANNING PUBBLIC COMPANY LIMITED	333 MOO 2, KARNJANAVANICH RD., TUMBOL PAYONG AMPHUR MUANG, SONGKLA	THAILANDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA FANTOLI 5/7 MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA MOVENG IN VIA G.ROSSINI 4 TRIBIANO(MI)	NANDOSAL INDUSTRIES	PLOT NO.4806/7/8 G.I.D.C. ESTATE ANKLESHWAR, DIST BARUCH, GUJARAT 393002	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA FANTOLI 5/7 MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA MOVENG IN VIA G.ROSSINI 4 TRIBIANO(MI)	PROMISING CHEMICALS CO.LTD	ROOM 1136-1137-1138,RUIFU, 431 NORTH SHAOSHAN ROAD, CHANGSHA, HUNAN	CINA

AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA FANTOLI 5/7 MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA MOVENG IN VIA G.ROSSINI 4 TRIBIANO(MI)	SINOPHARM JIANGSU CO. LTD	2F,6TH BUILDING XINCHENG SCIENCE PARK, NO 69 AOTI STREET, NANJING 210019	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA FANTOLI 5/7 MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA MOVENG IN VIA G.ROSSINI 4 TRIBIANO(MI)	NAGPUR PYROLUSITE PVT LTD	85, YESHWANT STADIUM, DHANTHOLI NAGPUR-44012 MAHARASHTRA	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA FANTOLI 5/7 MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA MOVENG IN VIA G.ROSSINI 4 TRIBIANO(MI)	SNOWHITE CHEMICAL CO.LTD	NO.9 BAIXIA ROAD QINHUA DISTRICT NANJING	CINA
AMIK ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE VIA FANTOLI 5/7 MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA MOVENG IN VIA G.ROSSINI 4 TRIBIANO(MI)	KIRNS CHEMICAL LTD	1802, 208 EAST LAODING ROAD, CHANGSHA, HUNAN	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA FANTOLI 5/7 MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA MOVENG IN VIA G.ROSSINI 4 TRIBIANO(MI)	ZOUPING YIJIA IMP.AND EXP. CO., LTD	NO.4 ZOUCHANG ROAD, ZOUPING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, ZOUPING, SHANGONG	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA FANTOLI 5/7 MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA MOVENG IN VIA G.ROSSINI 4 TRIBIANO(MI)	DEQING TONGCHEM CO.LTD	621 NORTH YINGXI ROAD, WUKANG 313200 DEQING ZHEJIANG PROVINCE	CINA
AMIK ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE VIA FANTOLI 5/7 MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA MOVENG IN VIA G.ROSSINI 4 TRIBIANO(MI)	COMPANIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.	ARG.PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ 200-10 COLONIA VALLE ORIENTE GARZA GARCIA, N.L.66269	MESSICO
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA FANTOLI 5/7 MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA MOVENG IN VIA G.ROSSINI 4 TRIBIANO(MI)	CHANGSHA ALCHEM CO., LTD	ROOM 403, SUNSHINE ZOULANG BUILDING B, DEZHENG GARDEN, RURONG COUNTY CHANGSHA CITY	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA FANTOLI 5/7 MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA MOVENG IN VIA G.ROSSINI 4 TRIBIANO(MI)	G.AMPHRAY LABORATORIES SAMBAVA CHAMBERS	4TH FLOOR SIR P.M. ROAD, FORT, MUMBAI	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA FANTOLI 5/7 MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA MOVENG IN VIA G.ROSSINI 4 TRIBIANO(MI)	OMKAR SPECIALITY CHEMICALS LIMITED	W-92 MIDC, BADLAPUR, DIST, THANE 421503 STATE MAHARASHTRA	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA FANTOLI 5/7 MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA MOVENG IN VIA G.ROSSINI 4 TRIBIANO(MI)	BELONG CORPORATION	ROOM 4010, BUILDING B, NEW CENTURY CENTRE, NO88, ZHUJIANG ROAD, NANJING	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA FANTOLI 5/7 MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA MOVENG IN VIA G.ROSSINI 4 TRIBIANO(MI)	JYOTI DYE-CHEM AGENCY,	312 AVIOR, 3RD FLOOR, NIRMAL GALAXY. L.B.S. MARG, OPP. JHONSON&JHONSON, MULUND (WEST) MUMBAI 400080	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA FANTOLI 5/7 MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA MOVENG IN VIA G.ROSSINI 4 TRIBIANO(MI)	SHANDONG JUJIA BIOTECH CO LTD	JIANGHE NO2 ROAD ZHANHUA COUNTY SHANDONG	CINA

APSA ITALIA S.R.L.	**SEDE LEGALE E OPERATIVA IN CASTEL GUELFO (BO) VIA SAN CARLO 12/18**	**INNER MONGOLIA EPPEN BIOTECH CO., LTD**	**RESOURCES-BASED CITY ECONOMIC TRANSFORMATION EXPERIMENTAL ZONE, YUANBAOSHAN DISTRICT, CHIFENG CITY, INNER MONGOLIA**	**CINA**
APSA ITALIA S.R.L.	**SEDE LEGALE E OPERATIVA IN CASTEL GUELFO (BO) VIA SAN CARLO 12/18**	**SINOPHARM JIANGSU CO.LTD.**	**2F 6TH BLDG., XINCGHENG SCIENCE PARK, NO69 AOTI STREET NANJING 210019**	**CINA**
APSA ITALIA S.R.L.	**SEDE LEGALE E OPERATIVA IN CASTEL GUELFO (BO) VIA SAN CARLO 12/18**	**NIGXIA EPPEN BIOTECH CO.,LTD**	**YANGHE INDUSTRY GARDE, YONGNING COUNTY YINCHUAN , 750100 NINGXIA**	**CINA**
ARCA S.R.L	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA GIACOSA,42 20900 MONZA**	**CORBION PRODUTOS RENOVÁVEIS LTDA**	**FAZENDA MOEMA-15480-000 ORINDIÚVA-SÃO PAULO**	**BRASILE**
ARCA S.R.L	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA GIACOSA,42 20900 MONZA**	**TIANJIN NORLAND BIOTECH CO LTD**	**2-2109 HENGHUA NO501 DAGU NAN ROAD-TIANJIN 300202**	**CINA**
AZCHIMICA S.R.L.	**SEDE LEGALE BERGAMO VIA LAGO ADUA 1 - SEDE OPERATIVA IN LALLIO BERGAMO VIA DELLE ROSE 7/A**	**SISEGAM DIS TICARET AS**	**MERSIN**	**TURCHIA**
AZCHIMICA S.R.L.	**SEDE LEGALE BERGAMO VIA LAGO ADUA 1 - SEDE OPERATIVA IN LALLIO BERGAMO VIA DELLE ROSE 7/A**	**MKS MARMARA ENTEGRE KIMYA SANAYI AS**	**BARBAROS BULVAN FARUK CANITEZ SK N.8 - 34353 BESIKTAS-INSTANBUL**	**TURCHIA**
BALCHEM ITALIA S.R.L	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO)**	**BCP INGREDIENTS INC DEL GRUPPO BALCHEM CORPORATION**	**EXTENTION ST VERONA MO65769 MISSOURI**	**USA**
BALCHEM ITALIA S.R.L	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO**	**BALCHEM CORPORATION**	**1200 COMMERCE CENTER DR COVINGTON VA 24426**	**USA**
BALCHEM ITALIA S.R.L	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO)**	**GREAT PLAINS PROCESSING**	**301 SOUTH WALNUT AVENUE - LUVERNE MN**	**USA**
BARENTZ SERVICE S.P.A.	**SEDE LEGALE IN PADERNO DUGNANO, VIA PRIVATA GOITO, 8 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO MAGAZZINI GENERALI DELLA BRIANZA SPA IN CONCOREZZO VIA NANDO TINTORRI, 15/7**	**HEBEI TIANYIN BIOTECH CO., LTD**	**EAST SIWEI ROAD, YONGQING INDUSTRIAL AREA, HEBEI**	**CINA**
BARENTZ SERVICE S.P.A.	**SEDE LEGALE IN PADERNO DUGNANO, VIA PRIVATA GOITO, 8 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO MAGAZZINI GENERALI DELLA BRIANZA SPA IN CONCOREZZO VIA NANDO TINTORRI, 15/7**	**CHURCH &DWIGHT CO**	**905 SOUTH CAROLINA AVE, MASON CITY IOWA**	**USA**

BARENTZ SERVICE S.P.A.	SEDE LEGALE IN PADERNO DUGNANO, VIA PRIVATA GOITO, 8 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO MAGAZZINI GENERALI DELLA BRIANZA SPA IN CONCOREZZO VIA NANDO TINTORRI, 15/7	FUCHI PHARMACEUTICAL CO., LTD HUBEI GRAND LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY	N.12 WANGFEN ROAD, FUCHI TOWN, YANGXIN COUNTY, HUBEI PROVINCE	CINA
BARENTZ SERVICE S.P.A.	SEDE LEGALE IN PADERNO DUGNANO, VIA PRIVATA GOITO, 8 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO MAGAZZINI GENERALI DELLA BRIANZA SPA IN CONCOREZZO VIA NANDO TINTORRI, 15/7	LIAONING KONCEPNUTRA CO LTD	N.100 XIANGHUAI ROAD, BENXI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LIAONING	CINA
BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.R.L.	CON SEDE IN VIA CADUTI DI VIA FANI 830 BERTINORO (FC)	BALAJI AMINES LIMITED	VILL. TAMALWADI, TAL TULJAPAR DIST. OSMANABAD 413623	INDIA
BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN CERMENATE (CO) VIA LUIGI EINAUDI 18-22	THAI UNION MANUFACTURING CO LTD	979/13-16 M FLOOR S.M.TOWER SAMSENNAI, PHAYATHAI BANGKOK 10400	THAILANDIA
BOLTON ALIMENTARI S.P.A	CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN CERMENATE (CO) VIA LUIGI EINAUDI 18-22	SONGKLA CANNING PUBBLIC COMPANY LIMITED	12TH FLOOR, SM TOWER 979/9-10 PHAHOLYOTHIN, SAMSEN NAI, PHAYATHAI 10400 BANGKOK	THAILANDIA
BOLTON ALIMENTARI S.P.A	CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN CERMENATE (CO) VIA LUIGI EINAUDI 18-22	CHOTIWAT MANUFACTURING CO., LTD	1069 HIGHWAY,KHO HONG, HAT YAI SONGKHLA 90110	THAILANDIA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	SHANDONG NB TECNOLOGY CO LTD	HAOSHENG TOWN, ZOUPING COUNTY, BINZGOU CITY-SHANDONG PROVINCE	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	ATUL LIMITED	310-B,VEER SAVARKAR MARG., DADAR WEST, MUMBAI	INDIA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	ALDEON KIMYA SANAYIVE TICARET LTD.STI	MANSUROGLU, MAHALLESI ANKARA, CADDESI NO:81 K:5D:23 BAYARAKLI TR-35535-IZMIR	TURCHIA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	LINYI LANGSHENG NEW MATERIALS CO.LTD	FUZHUANG, LUOZHUANG DISTRICT, LINYI CITY SHANDONG P.R.	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	TIMNA COOPER MINES LTD	M.P.88000	ISRAELE
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	ZNO KIMYA METAL NAKLIYE SAN.TIC. LTD	STI BOR ORGANIZE SA. BOLGESI 1292 ADA 6-7-8-9- PARSEL BOR NIGDE	TURCHIA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	WILMAR SPRING FRIUT NUTRITION PRODUCTS(JIANGSU) CO., LTD	DIANCHANG ROAD, MADIAN TOWN, TAIXING, JANGSU	CINA

BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	SANMING FENGRUN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.	HUIHUA INDUSTRIAL ZONE, SANYUAN DISTRICT, SANNING, FUJIAN PROVINCE 365004	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	GUANGAN CHENGYANG BIOTECH CO., LTD	UNIT1,NO.3 CHENGXIN ROAD, XINGIAO INDUSTRIAL PARK, GUANGUAN DISTRICT, GUANGUAN CITY, SICHUAN PROVINCE	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	ROTEM KIMYEVI MADDELER SANAY VE TCARET A.S. PROF.DR.ALAEDDIN YAVASCA SK.	MARMARA APT. NO4, KAT,4,DAIRE8 MACKA 34357 ISTANBUL	TURCHIA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	SHANDONG AOCTER CHEMICALS CO.,LTD.	NO.5 NORTH GUANDAO STREET SHANDONG PROVINCE	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	ISKY CHEMICALS CO., LTD	ROOM N°2208, KIMHONDA BUILDING N°1-479 FURONG ROAD (M) CHANGSHA, HUNAN	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	RECH CHEMICAL CO LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO459 FURONG ROAD CHANGHA HUNA	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	MULTITECNICA INDUSTRIAL LTDA	RODOVIA MG-238 KM 53,6 S/N ZONA RURAL SETE LAGOAS, MINAS GERAIS	BRASILE
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	SHANDONG BAOYUAN CHEMICHAL CO LTD	TANSHUAN TOWN HUANTAY COUNTRY ZIBO CITY SHANDONG PROVINCE	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	MEIHUA GROUP INTERNATIONAL TRADING LIMITED	ROOM D 10 F TOWER A BILLION CENTRE WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY - HONG KONG	CINA
CHEMIFARMA S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DON E.SERVADEI 16 FORLI'	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	59-2 DATANG INDUSTRIAL PARK SANSHUI TOWN FOSHAN CITY GUANDONG P.R.	CINA
CHIMITEX S.P.A.	SEDE LEGALE VIALE DUCA D'AOSTA BUSTO ARSIZIO (VARESE) SEDE OPERATIVA VIA VESPUCCI,8 FAGNANO OLONA (VARESE)	SHANXI RELIANCE CHEMICALS CO.LTD	ROOM 1309, NO11 ZHENXING STREET, NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE OF TAIYUAN, SHANXI	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	CHANGXING HUABAO PET TOYS CO LTD	THE GREEN FIELD INDUSTRY ZONE, SIAN TOWN, CHANGXING, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	JIANGSU EASYFUN PET PRODUCTS CO., LTD	N.668 YONGA RD GANGZHA DISTRICT NANTONG CITY JIANGSU PROVINCE	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	ZHEJIANG PERFECT PET PRODUCTS CO.LTD-	LONGQUANWU INDUSTRIAL PARK-MIAOXI TOWN-HUZHOU CITY-ZHEJIANG CITY	CINA

CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	JIANGSU CAREPET PET PRODUCTS CO. LTD.	32 TIANQUAN ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE OF XUYI	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	ASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	8/8 MOO3, RAMA 2 ROAD, BANBOR, MUANG, SAMUTSAKORN 7400	THAILANDIA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	JIANGXI WELTON PET PRODUCTS CO., LTD	NO.8,JINSHAN ROAD, WEST DISTRICT OF INDUSTRIAL PARK, JI'AN COUBTY, JIANGXI PROVINCE	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	SHANDONG LUSCIOUS PET FOOD., LTD	ADVANCED INDUSTRIAL PARK, YANGKOU TOWN, SHOUGUANG, SHANDONG	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	FOSHAN PHONENIX PET PRODUCTS CO. LTD.	XINJI PINGDI YANBU NANHAI FOSHAN GUANGDONG	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	WENZHOU YANFEI PET TOY PRODUCTS CO.,LTD	NO.1 CHONGLE ROAD, SHUITOU INDUSTRIAL PARK, PINGYANG COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
CSF EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	KANCOR INGREDIENTS LIMITED	N.VII/38, KANAKKANKADAVU ROAD, ANGAMALY SOUTH ERNAKULAM DIST. KERALA 683573	INDIA
CSF EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	JIANGSU CONAT BIOLOGICAL PRODUCTS CO. LTD.	NO.20 SHUNGANG ROAD, ECONOMICAL DEVELPMENT ZONE, TAIXING, JIANGSU 225400	CINA
CSF EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	CAMLIN FINE SCIENCES LTD	PLOT NO.D-2/3 MIDC TAL-401506, DIST. THANE TARAPUR, BOISAR, MAHARASHTRA 401501	INDIA
CHEMIFARMA S.P.A	SEDE LEGALE VIA DON SERVADEI N.16 FORLI'	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	59-2 DATANG INDUSTRIAL PARK SANSHUI TOWN FOSHAN CITY GUANDONG P.R.	CINA
CHEMIFARMA S.P.A	SEDE LEGALE VIA DON SERVADEI N.16 FORLI'	QUINGDAO RISING BIO-TECNOLOGY CO.,LTD	FUAN INDUSTRIAL PARK, JIAOZHOU QUINGDAO	CINA
DIBOTEK S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEGLI ARTIGIANI,9 CREMOSANO (CR)	ROYAL ILAC LTD	ORGANIZE SANAYI BOLGESI 23. CD.NO.6 KAISERI	TURCHIA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO SEDE PRODUTTIVA IN SULBIATE MONZA BRIANZA VIA MASCAGNI 6	SYNTHITE INDUSTRIES LTD	SYNTHITE VALLEY, KOLECHERY, KERALA 682311	INDIA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO SEDE PRODUTTIVA IN SULBIATE MONZA BRIANZA VIA MASCAGNI 6	ZHEJIANG MEDICINE CO.LTD VITAMIN FACTORY	PAOJIANG IND.ZONE, 312071, SHAOXING, ZHEHIANG PROVINCE	CINA

DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO SEDE PRODUTTIVA IN SULBIATE MONZA BRIANZA VIA MASCAGNI 6	HEBEI KETAI BIOTECH CO LTD	XUNHAN INDUSTRIAL PARK, JINZHOU CITY, SHIJIAZHUANG HEBEI	CINA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO SEDE PRODUTTIVA IN SULBIATE MONZA BRIANZA VIA MASCAGNI 6	JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.	LEANJIANG INDUSTRIAL PARK, LEPING, JIANGXI 333300	CINA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO SEDE PRODUTTIVA IN SULBIATE MONZA BRIANZA VIA MASCAGNI 6	INCASA S/A	ESTRADA DONA FRANCISCA 11700 PIRABEIRABA	BRASILE
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO SEDE PRODUTTIVA IN SULBIATE MONZA BRIANZA VIA MASCAGNI 6	GUANGZHOU WISDOM BIO TECHNOLOGY CO LTD	ROOM 1101,XINXI BUILDING,NO111.KEXUE ROAD,KEXUE CITY, GUANGZHOU	CINA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO SEDE PRODUTTIVA IN SULBIATE MONZA BRIANZA VIA MASCAGNI 6	CALIBRE CHEMICALS PVT.LTD	903 GIDC SARIGAM VIA BHILAD, VALSAD, GUJARAT 396155	INDIA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO SEDE PRODUTTIVA IN SULBIATE MONZA BRIANZA VIA MASCAGNI 6	HANGZHOU TIANNONG BIO-NUTRITION TECHNOLOGY CO., LTD	AGRICOLTURE TECHNOLOGIES DEVELOPMENT ZONE REUHE TOWN YUHANG HANGHRHOU ZHEJIANG 310012	CINA
DUREGGER S.R.L.	SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA IN VIA ANTONIO SCIONERI,2/4 SAVIGLIANO (CN)	POLIFAR GROUP LIMITED	ROOM 2705 N.218 CHANG'ANGUOJI BUILDING ZHONGHANDONGLU QINHUAI DISTRICT , NANJING CITY	CINA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA WITTGENS 3 MILANO E SEDE OPERATIVA IN VIA TOGLIATTI,5 42016 GUASTALLA (RE)	HEBEI YUXING BIO-ENGINEERING CO.,LTD	XICTENG DISTRICT NINGJIN COUNTY HEBEI PROVINCE 055550	CINA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA WITTGENS 3 MILANO E SEDE OPERATIVA IN VIA TOGLIATTI,5 42016 GUASTALLA (RE)	GN CHEMICALS CO., LTD	ROOM 3404. 2ND PART, NUMBER 122, DONGTING ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT AREA, TIANJING	CINA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA WITTGENS 3 MILANO E SEDE OPERATIVA IN VIA TOGLIATTI,5 GUASTALLA E IN LOCALITA' OSTERIA NUOVA - MONTECOLOMBO (RN)	NOVOCHROM LTD	ORENBURG REGION, PROMYSHLENNAYA STREET,51- NOVOTROITSK	RUSSIA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA WITTGENS 3 MILANO E SEDE OPERATIVA IN VIA TOGLIATTI,5 GUASTALLA E IN LOCALITA' OSTERIA NUOVA - MONTECOLOMBO (RN)	SUPRYA LIFESCIENCE LTD.	207/208 UDYOG BHAVAN, SONAWAIA ROAD, GOREGAON (ESAT) MUMBAI 400063 MAHARASHTRA	INDIA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA WITTGENS 3 MILANO E SEDE OPERATIVA IN VIA TOGLIATTI,5 42016 GUASTALLA (RE)	MANMOHAN MINERALS AND CHEMICALS LTD	J-18 M.I.DC. INDUSTRIAL AREA HINGNA NAGPUR 44016	INDIA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA WITTGENS 3 MILANO E SEDE OPERATIVA IN VIA TOGLIATTI,5 42016 GUASTALLA (RE)	QUECHEN SILICON CHEMICAL CO. LTD	DONGGINGHE VILLAGE, DONGGANG TOWN, XISHAN DISCTRICT JIANGSU PROVINCE	CINA

ELANCO ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE IN SESTO FIORENTINO VIA GRAMSCI 731-733 E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MONTE BIANCO -SIZIANO	ELI LILLY USA CLINTON LAB	10050 SOUTH ST.RD 63 P.O. 99 CLINTON -IN 47842 099	USA
ELETTROCHIMICA VALLE STAFFORA S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA ROGGIA BARTOLOMEA N.7 20090 ASSAGO (MI)	ATULL LIMITED AROMATIC DIVISION	CONT. BUIL. R.K. MARG-BALLARD ESTATE 400038 MUMBAI	INDIA
ELETTROCHIMICA VALLE STAFFORA S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA ROGGIA BARTOLOMEA N.7 20090 ASSAGO (MI)	SHANDONG BAOYUAN CHEMICAL CO.LTD	TANGSHAN TOWN HUANTAI COUNTY, ZIBO CITY SHANDONG PROVINCE	CINA
EUROCHEMICALS S.P.A	SEDE LEGALE IN MILANO VIA LENTASIO 7 E SEDE PRODUTTIVA IN COLOGNO MONZESE MILANO VIALE EMILIA 92	KIRSN CHEMICAL LTD	1802-208 EAST LAODONG ROAD, CHANGSHA, HUNAN	CINA
EUROCHEMICALS S.P.A	SEDE LEGALE IN MILANO VIA LENTASIO 7 E SEDE PRODUTTIVA IN COLOGNO MONZESE MILANO VIALE EMILIA 92	PRINCE ERACHEM MEXICO SA TAMOS	CARRETTERA TAMPICO VALLES Km 28 PANUCO VERACRUZ	MESSICO
EUROCHEMICALS S.P.A	SEDE LEGALE IN MILANO VIA LENTASIO 7 E SEDE PRODUTTIVA IN COLOGNO MONZESE MILANO VIALE EMILIA 92	RECH CHEMICAL CO LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO459 FURONG ROAD CHANGHA HUNA	CINA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	ZIBO AIHENG NEW MATERIAL CO., LTD	NO 200 HUAGUANG ROAD ZIBOCITY- SHANDONG	CINA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	INDIA MATRIX FINE SCIENCES PRIVAT LIMITED	PLOT N.D-8, MIDC IND.AREA PAITHAN DIST. AURANGABAD	INDIA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	CLEAN SCIENCE AND TECNOLOGY	PLOT D-28 MIDC, KURKUMBH-TAL-DAUND-PUNE	INDIA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	KIRNS CHEMICAL LTD	1802-208 EAST LAODONG ROAD, CHANGSHA, HUNAN	CINA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	CINA-TBI INDUSTRY	1410, B-2 NO-1718 QIMEN ROAD, SHUSHAN, HEFEI	CINA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	GROWELL INDIA SHIVALIK	SHIVALIK PLOT N14 GANGADHAM BIBWEWADI KONDHWA ROAD PUNE 411037	INDIA
FANTONI S.R.L.	SEDE LEGALE VIA F.LLI ROSSELLI,57 VOGHERA (PV) E SEDE PRODUTTIVA VIA VERDI, 41/A CASTEGGIO (PV)	OXBOW ANIMAL HEALTH	29012 MILL ROAD MURDOCK , NE 68407	USA
FILOZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	SHANGAI NEOTRIEON BIOTECH CO., LTD	NO. 135 LANBO ROAD FENGCHENG SHANGHAI 201411	CINA

FILOZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	MEIHUA GROUP INTERNATIONAL TRADING LIMITED	ROOM D 10 F TOWER A BILLION CENTRE WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY - HONG KONG	CINA
FILOZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	HANGZHOU XINFSU SCIENCE &TECHNOLOGY CO., LTD	NO.9 SHANGGUAFAN, JINNAN DISTR., LIN'AN HANGZHOU 311301, ZHEJIANG	CINA
FILOZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	ZHEJIANG GARDEN BIOCHEMICAL HIGH-TECH CO., LTD	NO 166, STREET 20, HANGZHOU ECONOMIC & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, HANGZHOU, ZEHEJIANG 310018	CINA
FILOZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	NANTONG CHANGHAI FOOD ADDITIVE CO., LTD	NO.15 DAQING ROAD, QINGLONG CHEMICAL INDUSTRY YARD, HAIMEN, JIANGSU	CINA
FILOZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.	LEANJIANG INDUSTRIAL PARK, LEPING, JIANGXI 333300	CINA
FILOZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY CO., LTD	YISHUI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE LINYI CITY SHANDONG	CINA
FILOZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	ARCHER DANIELS MIDLAND CO.	4666 FARIES PARKWAY 62526-5630 DECATUR- ILLINOIS	USA
FILOZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI-TECH CO.LTD	MULTI TOWN, KEERGIN DIS, TONGLIAO CITY, THE INNER MONGOLIA 028024	CINA
GAMMA CHIMICA S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIALE CERTOSA,269 MILANO E SEDE PRODUTTIVA PRESSO AT-SERVICE S.R.L. VIA MADONNA DEI CAMPI - CASTELNOVETTO (PV)	POLIFAR	ROOM 1003, HANGYING BUILDING N.49, DAGUANG ROAD, QINHUAI DISTRICT, NANJING CITY, JANGSU PROVINCE	CINA
GARZANTI SPECIALTIES S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA ENRICO TAZZOLI,6 MILANO E MAGAZZINO IN VIA OLONA,79 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)	NATURAL REMEDIES PVT LTD.	PLOT N.5 B. VEERASANDRA INDL AREA, 19 KM. STONE, HOSUR ROAD, BANGALORE	INDIA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA MATTEO CIVITALI,470 LUCCA	NENTER &CO.INC.	108 SHENZHEN ROAD HIGH TECH DEVELOPMENT ZONE, JINGHZHOU HUBEI PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA MATTEO CIVITALI,470 LUCCA	SHANDONG AOCTER CHEMICALS CO.,LTD.	N°5 NORTH GUANDAO STREET, GAOTANG, SHANDONG,CINA	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA MATTEO CIVITALI,470 LUCCA	SHANDONG NB TECHNOLOGY CO.LTD	HAOSENG TOWN, ZOUPING COUNTY, SHANDONG, ZIP CODE 25619	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA MATTEO CIVITALI,470 LUCCA	ZHEJIANG LANGBO PHARMACEUTICAL CO.,LTD	YULIN RD.53, YULIN STREET, XINCHANG,ZHEJIANG	CINA

GIGLIOLI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA MATTEO CIVITALI,470 LUCCA	QINGDAO SHENGDA COMMERCIAL AND TRADE CO.LTD	902 HUAJIA MANSION 52, SHANDONG ROAD, QINGDAO	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA MATTEO CIVITALI,470 LUCCA	MEIHUA GROUP INTERNATIONAL TRADING LIMITED	ROOM D 10, F TOWER A, BILKLION CENTRE WANG ROAD, KOWLOON BAY- HONG KONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA MATTEO CIVITALI,470 LUCCA	TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI-TECH CO.LTD	MULITU TOWN, KEERGIN DIS, TONGLIAO CITY, THE INNER MONGOLIA 028024	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA MATTEO CIVITALI,470 LUCCA	NANCHANG NEW TREND TECHNOLOGY CO.LTD	ADD.899 HUIJU FIVE ROAD, HIGH-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE NANCHANG JIANGXI	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA MATTEO CIVITALI,470 LUCCA	VEGA PHARMA LIMITED	9F EASTERN TOWE OF IBC, 600 JINSHA A VENUE, XIASHA, HANGZHOU 310018	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA MATTEO CIVITALI,470 LUCCA	QINGDAO ZHENGTAIXIN TRADE CO, LTD	ROOM, UNIT 2, NO.36 MIAOLING ROAD, LAOSHAN DISTRICT, QINGDAO	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA MATTEO CIVITALI,470 LUCCA	FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION	FOODCHEM BUILDING,2277 ZUCHONGZHI ROAD, ZHANGJIANG HI-TECH, SHANGHAI	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA MATTEO CIVITALI,470 LUCCA	SHANDONG SHOUGUANG JUNENG GOLDEN CORN CO.LTD	ADD. XINXING EAST STREET N.150 SHOUNGUANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA MATTEO CIVITALI,470 LUCCA	XINGJANG MEHIUA AMINO ACID CO LTD	NO-1289 BEIER WEST STREET, INDUSTRIAL AREA, WUJIANG CITY, XINJIANG	CINA
GIMBORN ITALIA SRL	SEDE LEGALE IN VIA G. DE CHIRICO,3 42124 REGGIO EMILIA	MP PET PRODUCTS (ZHEJIANG) CO.,LTD	CHANGSHAN INDUSTRIAL ZONE QUZHOU ZHEJIANG	CINA
GRANDA ZOOTECNICI S.R.L	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA P.MASSIA,1 SAVIGLIANO (CN)	CHURCH &DWIGHT CO	INC 2360 HIGHWAY 23 OSKALOOSA, IOWA 5277	USA
GRANDA ZOOTECNICI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA P.MASSIA,1 SAVIGLIANO (CN)	CHURCH &DWIGHT CO	INC 2501 EAST COUNTY ROAD 34-OLD FORT-OHIO 44861	USA
GRANDA ZOOTECNICI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA P.MASSIA,1 SAVIGLIANO (CN)	CHURCH &DWIGHT CO	1453, S.BENJAMIN AVE/MASON CITY,1A 50401	USA
GRANDA ZOOTECNICI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA P.MASSIA,1 SAVIGLIANO (CN)	PT. SOCI MAS	JL, PULAN IRIAN KAWASAN INDUSTRI MEDAN NO.2- SAENTIS-PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG 20731	INDONESIA

ISTITUTO DELLE VITAMINE S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA BORGOGNA,5 MILANO	AJINOMOTO HEARTLAND INC.	8430 W BRYN MAWR AVE STE 650 IL 60631 CHICAGO	USA
ISTITUTO DELLE VITAMINE S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA BORGOGNA,5 MILANO	AJINOMOTO CO.INC.	15-1 KYOBASHI 1 -CHOME,CHOU-KU TOKYO	GIAPPONE
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA(VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA,33 VERONELLA(VR)	NINGBO DAHONGYING BIO-ENGINEERING CO.,LTD	NO.166 XIEPUBEINHAI ROAD, ZHENHAI DISCRICT NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA(VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA,33 VERONELLA(VR)	HEBEI HUAHENG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD	777 XINGHUA SOUTH STREET, JIZHOU HEBEI PROVINCE	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA(VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA,33 VERONELLA(VR)	COFCO TECH BIOENGINEERING (TIANJIN) CO.LTD.	43 THIRTEENTH AVENUE, 300457,TIANJIN	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA(VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA,33 VERONELLA(VR)	KEMIN NUTRISURANCE INC.	2100 MAURY STREET,PO BOX 70 - DES MOINES -IA 50306	USA
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA G.LEOPARDI,2/C CAVRIAGO (RE)	GALLOCHEM CO.,LTD	A-9-5 HUACHENG TRIUMPHAL ARCH BLDG, 58 NORTH ZHONGHUA ROAD 55001 GUIYANG	CINA
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA G.LEOPARDI,2/C CAVRIAGO (RE)	HUNAN SHINEWAY ENTERPRISE CO., LTD	118 HUANGHUA AIRPORT ROAD, HUANGHUA TOWN, CHANGSHA, HUNAN 410137	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	FIPAHRM CO LTD	N.21A, HAIYA INTERNATIONAL BUILDING N.24 GUOMAO ROAD LONGHUA, HAIKOU, HAINAN	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HANGZHOU KEXING BIOCHEM CO., LTD	DONGZHOU INDUSTRIAL ZONE, FUYANG 311400 ZHEJIANG	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	ANHUI REDPONT BIOTECHNOLOGY CO LTD	REDSUN LIFE SCIENCE INDUSTRIAL PARK, 24300 DANGTU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	NENTER &CO.INC.	ORIENTAL ROAD, HIGH TECH DEVELOPMENT ZONE, JINGZHOU HUBEI PROVINCE	CINA
KEMIMPEX S.R.L	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HUAZHONG PHARMACEUTICAL CO LTD	UNIT 201, INFORMATION TOWER, 1403, MINGSHENG D, PUDONG DISTRICT SHANGHAI	CINA
KEMIMPEX S.R.L	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HEFEI TNJ CHEMICAL INDUSTRY CO LTD	D 1508 XINCHENGH BUSINESS CENTER, QIANSHAN ROAD, HEFEI, 230022	CINA

KEMIMPEX S.R.L.	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)**	**M/S LEGEND INDUSTRIES**	**PLOT.NO.478. PHASE II,GIDC.VATVA, AHMEDABAD, 382445 GUJARAT**	**INDIA**
KEMIMPEX S.R.L.	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)**	**HEBEI YUWEI BIOTECHNOLOGY CO LTD**	**HAN VILLAGE , SUNING COUNTY, CANGZHOU CITY, HEBEI PROVINCE**	**CINA**
KEMIMPEX S.R.L.	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)**	**HEBEI YUXING BIO-ENGINEERING CO.,LTD**	**XICTENG DISTRICT NINGJIN COUNTY HEBEI PROVINCE 055550**	**CINA**
KEMIMPEX S.R.L.	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)**	**FERMENTA BIOTECH LTD**	**A-1501 THANE ONE DIL COMPLEX GHODBUNDER ROAD MAJIWADE THANE 400160 MAHARASHTRA**	**INDIA**
KEMIMPEX S.R.L.	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)**	**HEBEI GLOBAL FEED ADDITIVIES CO LTD**	**ZHANGZHUANGZI VILLAGE,YUNHE DISTRICT, CANGZHOU, HEBEI**	**CINA**
KEMIMPEX S.R.L.	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)I)**	**SHANDONG TIANLI PHARMACEUTICAL CO LTD**	**CHEMING INDUSTRIAL PARK, SHOUGUANG, SHANDONG PROVINCE**	**CINA**
KEMIMPEX S.R.L.	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)**	**G.N.CHEMICALS CO LTD**	**ROOM 1001-1005, HIGH-TECH BUILDING, NO 136 HUANGHE ROAD, SHIJAZHUANG**	**CINA**
KEMIMPEX S.R.L.	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)**	**HEBEI KETAI BIOTECH CO LTD**	**XUNHAN INDUSTRIAL PARK, JINZHOU CITY, SHIJIAZHUANG HEBEI**	**CINA**
KEMIMPEX S.R.L.	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)**	**NANJINGLANYA CHEMICAL CO LTD**	**N7-103 ERTIAOXIANG GULOU NAJING 210008**	**CINA**
KEMIMPEX S.R.L.	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR**	**CHANGZHOU LONGO CHEMICAL CO LTD**	**BOAN INTERNATIONAL PLAZA 15 FLOOR, BUILDING A, NO.8, EAST GUANGDIAN ROAD, WUJIN DISCRIT, CHANGZHOU, JANGSU**	**CINA**
KEMIMPEX S.R.L.	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)**	**SHANGHAI GIUSCIEN INTERNATIONAL CORPORATION**	**N.1019 JINJIA CUN YEXIE TOWN, SONGJIANG DISTRICT 201609 SHANGHAI**	**CINA**
KEMIMPEX S.R.L.	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)**	**GLOBAL FEED INDUSTRY LTD**	**BUILDING 5 CBD NANTONG 226001**	**CINA**
KEMIMPEX S.R.L.	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)**	**BEYRON LTD**	**ROOM 218, DINGHENG BUSINESS CENTER, 45 FENGTAI ROAD, FENGTAI DISTRCT, BEIJING, CINA,100166**	**CINA**
KEMIMPEX S.R.L.	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)**	**DANSHMAND ORGANIC PRIVATE LTD**	**RAIGGAD-402 MAHARASHTRA MUMBAI**	**INDIA**

KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HEBEI BEYRON BIOTECH CO., LTD	NO.5 BUILDING FANGYI SCIENCE AND TECNOLOGY PARK, GAOXIN DISTRICT SHIJIAZHUANG CITY HEBEI	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	WUXI ACCOBIO BIOTECH INC.	NO.100, JINXI, ROAD,BINHU DISTRICT, WUXI JIANGSU	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUT. IN PALLET EXPRESS SRL VIA UMBRIA 13/15 20090 SEGRATA (MI) N. RICONOSC. IT200102MI	SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY CO.LTD	ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, YISHUI TOWN, LINY CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUT. IN PALLET EXPRESS SRL VIA UMBRIA 13/15 20090 SEGRATA (MI) N. RICONOSC. IT200102MI	LINYI LANGSHENG NEW MATERIALS CO.LTD	CUNBEI,XULIN VILLAGE, FUZHUANG SUBDISTRICT LUOZHUANG DISTRICT	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUT. IN PALLET EXPRESS SRL VIA UMBRIA 13/15 20090 SEGRATA (MI) N. RICONOSC. IT200102MI	NEIMENGGU FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO., LTD	JING2 RD. JINCHUAN DISTRICT ADM COMMITTEE, INDUSTRIAL ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, HOHHOT CITY, 010070 INNER MONGOLIA	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUT. IN PALLET EXPRESS SRL VIA UMBRIA 13/15 20090 SEGRATA (MI) N. RICONOSC. IT200102MI	ATUL LIMITED	297-297/1 GIDC ANKLESHWAR 393002 GUJURAT	INDIA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN PALLET EXPRESS SRL VIA UMBRIA 13/15 20090 SEGRATA (MI) N. RICONOSC. IT200102MI	JAINEX SPECIALTY CHEMICALS	PLOT N.47/1/9,10,11 GIDC ESTATE NANDESARI BARODA	INDIA
LIZOFARM S.R.L	SEDE LEGALE IN VIA VIA G.COLOMBO,28 28057 CAMPARADA (MB) E SEDE PRODUTTIVA IN MGB SPA VIA MONTE ROSA,28 20863 CONCOREZZO (MB)	BIO-STRATH AG	FORCHSTRASSE 400-8704 HERRLIBERG ZURIGO	SVIZZERA
LOXER S.A.R.L.	CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA A MONACO VIA 1 RUE DU TENAO	WENDA CO LTD	NO.18,3 SHENGMING ROAD, DALIAN	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI-TECH CO.LTD	MULITU TOWN, KEERGIN DIS, TONGLIAO CITY, THE INNER MONGOLIA 028024	CINA
MAZZOLENI S.P.A	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	ZHEJIANG VEGA BIO TRCHNOLOGY CO.,LTD	XIAOSHU INDUSTRIAL ESTATE, MEIXI TOWN, ANJI CITY ZHEJIANG PROVINCE	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	ANGEL YEAST CO.LTD.	168 CHENDONG AVENUE, YINCHANG, HUBEI,	CINA

MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	SHANDONG NEW ELEMENT BIOTECHNOLOGY CO., LTD	WEST SIDE OF N.1 INDUSTRY ROAD, WEST ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE QUFU 273100 SHANDONG	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	QINGDAO SHENGDA COMMERCIAL &TRADE CO., LTD(ESPORTATORE) - SHANDONG SHOUGUANG JUNENG GOLDEN CORN CO., LTD (PRODUTTORE)	902 HUAJIA MANSION 52 SHANGDONG ROAD QINGDAI (ESPORTATORE)-XINXING STREET SHOUGUANG, SHANDONG (PRODUTTORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	M/S LASONS INDIA PVT LIMITED	8, NEW JAGRUTI, 227 SV ROAD, BRANDA (WEST), MUMBAI	INDIA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	PANJIN TIANYUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD	GAOSHENG TOWN, PANSHAN COUNTY, PANJIN, LIAONING, CHINA QUFU 273100 SHANGDONG	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	CHANGLI LIMITED (ESPORTATORE) - MEIHUA GROUP INTERNATIONAL TRADING LIMITED HONG KONG	ROOM 2305A WORLD-WIDE HOUSE, 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG (ESPORTATORE) -MULITU TOWN KEERGIN DIS TONGLIAO THE MONGOLIA 028024 CINA (PRODUTTORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	CHANGLI LIMITED (ESPORTATORE) - PT CHEIL CHEDANG (PRODUTTORE)	ROOM 2305A WORLD-WIDE HOUSE, 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG (ESPORTATORE)- MENARA JAMSOSTEK, 21ST FLOOR JL. JEND GATOT SUBROTO KAV.38 JAKARTA 12710 INDONESIA(PRODUTTORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	TOYOND INDUSTRY LIMITED	ROOM 102, NO.319 SHENJA ROAD, XIAL, HENG DISTRICTT HANGZHOU	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	SINOPHARM JANGSU CO., LTD	2F 6TH BLDG., XINCGHENG SCIENCE PARK, NO69 AOTI STREET NANJING 210019	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	VEGA PHARMA LIMITED (ESPORTATORE) -HENAN LVYUAN PHARMACEUTICAL CO.LTD.(PRODUTTORE)	9F, EASTERN TOWER OF IBC, 600 JINSHA AVENUE, XIASHA HANGZHOU (ESPORTATORE)- LIUZHUANG XINCUN, XINXIANG CITY, HENAN PROVINCE (PRODUTTORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	VEGA PHARMA LIMITED (ESPORTATORE)-HEBEI YUXING BIO ENGINEERING CO.LTD (PRODUTTORE)	9F, EASTERN TOWER OF IBC, 600 JINSHA AVENUE, XIASHA HANGZHOU (ESPORTATORE)- XICHENG DISTRICT, NINGJIN COUNTRY, XING TAI CITY, HEBEI PROVINCE (PRODUTTORE)	CINA

MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	VEGA PHARMA LIMITED (ESPORTATORE)- ZHEIJIANG GARDEN A BIOCHEMICAL HIGH-TECH CO.LTD (PRODUTTORE)	9F, EASTERN TOWER OF IBC, 600 JINSHA AVENUE, XIASHA HANGZHOU (ESPORTATORE)- HUAYUAN VILLAGE, NANMA TOWN, 322121 DONGYANG CITY ZHEJIANG (PRODUTTORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	VEGA PHARMA LIMITED (ESPORTATORE) -SHANDONG NB BIOTECHNOLOGY CO.LTD.(PRODUTTORE)	9F, EASTERN TOWER OF IBC, 600 JINSHA AVENUE, XIASHA HANGZHOU (ESPORTATORE)- HAOSHENG TOWN ZOUPING COUNTRY SHANDONG (PRODUTTORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	VEGA PHARMA LIMITED (ESPORTATORE)-QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO.LTD, (PRODUTTORE)	9F, EASTERN TOWER OF IBC, 600 JINSHA AVENUE, XIASHA HANGZHOU (ESPORTATORE)- 4TH FLOOR, NO386 GAOXIN 2ND ROAD, BAOXIE TOWN, DONGHU HI- TECH ZONE WUHAN HUBEI (PRODUTTORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	VEGA PHARMA LIMITED (ESPORTATORE)- ZHEIJIANG VEGA PHARMA BIO-TECHNOLOGY CO.LTD (PRODUTTORE)	9F, EASTERN TOWER OF IBC, 600 JINSHA AVENUE, XIASHA HANGZHOU (ESPORTATORE)- XIAOSHU INDUSTRIAL ESTATE, ANJI CITY, ZHEJIANG PROVINCE (PRODUTTORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	VEGA PHARMA LIMITED (ESPORTATORE)-XIAMEN KINGDOMWAY GROUP COMPANY	9F, EASTERN TOWER OF IBC, 600 JINSHA AVENUE, XIASHA HANGZHOU (ESPORTATORE)- NO,299 WEST YANGGUANG ROAD, HAICANG, XIAMEN 361022 (PRODUTTORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	VEGA PHARMA LIMITED (ESPORTATORE)- ZMC ZHEIJIANG MEDICINE CO.LTD (PRODUTTORE)	9F, EASTERN TOWER OF IBC, 600 JINSHA AVENUE, XIASHA HANGZHOU (ESPORTATORE) - INDUSTRIAL ZONE 312071 SHAOXING, ZHEJIANG (PRODUTTORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	VEGA PHARMA LIMITED (ESPORTATORE)-XINFA PHARMACEUTICAL CO.LTD (PRODUTTORE)	9F, EASTERN TOWER OF IBC, 600 JINSHA AVENUE, XIASHA HANGZHOU (ESPORTATORE) - TONGXING ROAD, KENLI, DONGYING, SHANDONG (PRODUTTORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	QINGDAO SHENGA COMMERCIAL & TRADE CO.LTD (ESPORTATORE) - SHANDONG SHOUNGUANG JUNGENG GOLDEN CORN CO. LTD (PRODUTTORE)	902 HUAJIA MANSION 52 SHANDONG ROAD QINGDAO (ESPORTATORE)- XINXING EAST STREET NO.150 SHOUNGUANG (PRODUTTORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	KIRNS CHEMICAL LTD(PRODUTTORE) - KCL ADDITIVES LIMITED UNIT C (ESPORTATORE)	1802,208 EAST LAODONG ROAD,410007 CHANGSA- HUNAN (PRODUTTORE)- 9/F 72-76 WING LOK STREET SHEUNG WAN - HONG KONG (ESPORTATORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	WAWASAN AGROLIPDS SDN BHD	PLO 493JALAN KELULI3, 87100 PASIR GUDANG, JOHOR	MALESIA

MAZZOLENI S.P.A	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	TAIAN HAVAY CHEMICALS, CO., LTD	TAI'AN DAWENKOU GYPSUM INDUSTRY PARL, SHANGDONG	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	GHW CO., LTD	NO.6 VSIP II-A STREET NO, 15 VETNAM SINGAPORE INDUSTRIAL PARK II-A TAN UYEN TOWN BINH DUONG PROVINCE	VIETNAM
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	BASF SOUTHEAST ASIA PTE. LTD	33 TUAS AVE 11	SINGAPORE
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	NIGXIA EPPEN BIOTECH CO.,LTD	YANGHE INDUSTRY GARDEN, YONGNING COUNTY YINCHUAN , 750100 NINGXIA	CINA
METHODO CHEMICAL S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA A.M. AMPERE, 19/21/23 42017 NOVELLARA (RE)	ZHEJIANG LANBO BIOTECHNOLOGY CO LTD	SHIDAI ROAD HAINING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE HAINING CITY ZHEJIANG	CINA
MONDIAL PET DISTRIBUTION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN FOSSANO (CN) VIA TORINO 89	THAI UNION MANUFACTURING CO LTD	979/13-16 , M FLOOR ,SM TOWER, PHAHOLYOTHIN ROAD, SAMSENNAI, PHAYATHAI, BANGKOK 10400	THAILANDIA
MONGE&C. S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	SIAM INTERNATIONAL FOOD CO LTD.	88 MOO10, T.NATAB, A CHANA SONGKHLA 90130	THAILANDIA
MONGE&C. S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	CHOTIWAT MANUFACTURING CO., LTD	1069 ASIA HIGHWWAY RD. KHOHONG SUB-DISCTRICT, HATYAI DISTRICT SONGKHLA PROVINCE 90110	THAILANDIA
MONGE&C. S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
NORKEM S.R.L	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	COMPANIA MINERA SAN GEROMINO	AV.TALCA 101 BARRIO IND. COQUIMBO	CILE
NORKEM S.R.L	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	MN CHEMICAL GEORGIA LLC	2 MSHVIDOBA STR.,3700, RUSTAVI	GEORGIA
NORKEM S.R.L	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	ATUL LIMITED	AROMATICS BUSINESS 297-297/1, GIDC ANKLESHWAR 393002 GUJARAT	INDIA
NORKEM S.R.L	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	MISTIPLEX CC	PO BOX 299, GRASKOP 1270 MPUMALANGA	SUDAFRICA

NORKEM S.R.L	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	NR OILS	234 PRATAPPURA HALOL 389350 DIST, PANCHMAHAL, GUJARA	INDIA
NORKEM S.R.L	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	AOLLEN BIOTECH CO LTD	12F BANDAO MANSION, NO.182-8 HAIER ROAD, QINGDAO 266061	CINA
NORKEM S.R.L	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	ZINC INTERNACIONAL SA	SERAFIN PENA SUR 938 MONTERREY CENTRO C.P. 6400 - NUEVO LEON MONTERREY	MESSICO
NOVUS EUROPE SA/NV	SEDE LEGALE IN VIA NEERVELDSTRAAT, 101-103 BRUXELLES E SEDE PRODUTTIVA IN LA PETROLIFERA ITALO RUMENA VIA BAIONA,260 PORTO CORSINI (RAVENNA)	NOVUS INTERNATIONAL INC.	20 RESEARCH PARK DRIVE- ST CHARLES MO 63304-	USA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	PROMISING CHEMICALS CO.LTD	ROOM 1310, DONGYI INTERNATIONAL BUILDING, 488 NORTH SHASOSHAN ROAD, CHANGSHA, HUNAN 410007	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	LIAONING BIOCHEM CO. LTD	LSP IND.ZONE, CHANGTU, TIELING. LIAONING	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	GOODEARTH AGROCHEM PVT LTD	BUDHRAJIA CENTRE, OPP LIBERTY CINEMA, SADAR, NAGPUR-440001	INDIA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	SHANDONG JUJIA BIOTECH CO.LTD	JIANGHE N.2 ROAD, ZHANHUA COUNTY, SHANDONG	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY CO. LTD.	YISHUI EC. DEVELOPMENT ZONE, YISHUI COUNTY- SANDONG PROVINCE	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	KIRNS CHEMICAL LTD	1802, 208 LAST LAODONG ROAD CHANGSHA HUNAN	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	EKMEKÇIOGULLARI METAL &KIMYA SANAYI VE TIC. A.S.	ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 6. CAD.NO:20 CORUM	TURCHIA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	SINOPHARM JIANGSU CO.LTD.	6TH BLD XINCHENG SCIENCE PARK 69 AOTI 210019 NANJING	CINA
PLANTAEK S.A.S	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA)E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN)	ZHUCHENG HAOTIAN PHARM CO., LTD	64 JINGIN R.D.XINXING TOWN , ZHUCHENG CITY SHANDONG	CINA

PLANTAEK S.A.S	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA)E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN)	LAIWU TAIHE BIOCHEMISTRY CO. LTD.	NO.89 CHANGJIANG STREET, LAIWU CITY , SHANDONG PROVINCE	CINA
PLANTAEK S.A.S	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA)E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN)	YINGCHENG WUHAN ORGANIC MATERIAL CO.,LTD	NO.2 FAZHAN ROAD, CHANG JIANGBU DISTRICT, YINGCHENG, HUBEI	CINA
PLANTAEK S.A.S	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA)E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN)	SHREE BANKEY BEHARI LAL AROMATICS	KHASRA NO 530-532, DUJANA ROAD, VILLAGE- BISNOULI, G.B. NAGAR	INDIA
PLANTAEK S.A.S.	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA) E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN)	SANMING FENGRUN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.	HUIHUA INDUSTRIAL ZONE, SANYUAN DISTRICT, SANNING, FUJIAN PROVINCE 365004	CINA
PLANTAEK S.A.S.	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA) E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN)	JIANGSU MUPRO IFT CORP.,	WEST OF ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, GUANNAN COUNTY, LIANYUNGANG CITY, JIANGSU PROVINCE	CINA
PLANTAEK S.A.S.	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA)SEDE PRODUTTIVA PRESSO PANVIT SRL VIALE DELLA LIBERTA' 10 SAN GIORGIO DI MANTOVA	LIANYUNGANG NUOXIN FOOD INGREDIENT CO.LTD.	PUNAN DEVELOPMENT ZONE, XINPU AREA, LIANYUNGANG CITY, JIANGSU PROVINCE	CINA
PLANTAEK S.A.S.	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA)SEDE PRODUTTIVA PRESSO PANVIT SRL VIALE DELLA LIBERTA' 10 SAN GIORGIO DI MANTOVA	HULUNBEIER NORTHEAST FUFENG BIOTECNOLOGIES CO., LTD	KAICHUANG STREET, ZHALANTUM, LINGDONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA, HULUNBEIER CITY, INNER MONGOLIA	CINA
PROVIMI BV	VEERLAAN 17-23 3072 AN ROTTERDAM	HEBEI YUXING BIO-ENGINEERING CO.,LTD	XICTENG DISTRICT NINGJIN COUNTY HEBEI PROVINCE 055550	CINA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	WENZHOU DIPENG PET NUTRITION TECHNOLOGY CO., LTD	DONGJIANG STREET, NANYAN TOWN PINGYANG COUNTY, WENZHOU CITY	CINA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	WHENZHOU YIBO PET PRODUCTS CO., LTD	FENGCHAO VILLAGE, TENGJIANG TOWN PINGYANG	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132- 36030 MALO (VI)	LIANYUNGANG CHEMIVIT INTERNATIONAL CO.,LTD	RM1908 BLOCK B,DONGSHENG SUNSHINE MANSION NO32-3 EAST CHAOYANG ROAD, HAIZHOU, LIANYUNGANG, JIANGSU	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132- 36030 MALO (VI)	SANMING FENGRUN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.	HUIHUA INDUSTRIAL ZONE, SANYUAN DISTRICT, SANNING, FUJIAN PROVINCE 365004	

SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132- 36030 MALO (VI)	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	59-2, DATANG INDUSTRIAL PARK, SANSHUI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132- 36030 MALO (VI)	CALIBRE CHEMICALS PVT.LTD	DALAMAL HOUSE,206 NARIMAN POINT, MUMBAI 400021	INDIA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132- 36030 MALO (VI)	FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION	BUILDING 9, 2277 ZUCHONGZHI ROAD, ZHANGJIANG HI-TECH PARK, SHANGHAI	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132- 36030 MALO (VI)	TIANJIN ZHONGJIN PHARMACEUTICAL CO., LTD	HUASHAN ROAD, HANGU MODERN INDUSTRIAL PARKS, ECONOMIC& DEVELOPEMENT ZONE , TIANJIN	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132- 36030 MALO (VI)	SHANGHAI COMICY BIOTECHNOLOGY LTD	CHAGNING DISTRICT, 200335 SHANGHAI	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132- 36030 MALO (VI)	QINGDAO SHENGDA COMMERCIAL &TRADE CO., LTD	902 HUAJIA MANSION 52, SHANDONG ROAD QINGDAO	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132- 36030 MALO (VI)	JINNENG SCIENCE &TECHNOLOGY CO.LTD.	NO.1 WEST ROAD INDUSTRIAL ZONE, QIHE, SHANDON	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132- 36030 MALO (VI)	PUNING TREASURE TREE DON TRADING CO., LTD	THE FIRST FLOOR OF NO.43, WEST SIDE OF TIANQIAO ROAD, XILOU VILLAGE, ZHANLONG TOWN, PUNING CITY	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132- 36030 MALO (VI)	NANJING JINHAO PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	SPARK ROAD PUKOU HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE AND THE NEW KUMHO ROAD INTERSECTION IN DAN PARK BLOCK 2112B	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132- 36030 MALO (VI)	MANMOHAN MINERALS AND CHEMICALS LTD	J-18 M.I.DC. INDUSTRIAL AREA HINGNA NAGPUR 44016	INDIA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132- 36030 MALO (VI)	HUBEI CHUMI BIOTECH CO LTD	BUILDING B1WUHAN OPTICAL VALLEY BIO-CITY, WUHAN CITY, HUBEI	CINA
S.A.R.B. S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA G.B. MARTINELLI,5 23017 MORBEGNO (SO) E SEDE OPERATIVA IN VIA BELFIORE,41 23900 LECCO	DIAMOND V MILLS, PO BOX 74570	CEDAR RAPIDS IA 52407	USA
TER CHEMICALS S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA BENIGNO CRESPI,19 MILANO E SEDE PRODUTTIVA C/O MAGAZZINI GENERALI DELLA BRIANZA S.P.A. VIA NANDO TINTORRI, 15/ CONCOREZZO	LAIWU TAIHE BIOCHEMISTRY CO. LTD.	NO.89 CHANGJIANG STREET, LAIWU CITY , SHANDONG PROVINCE	CINA

TODINI AND CO S.P.A	SEDE LEGALE IN VIA LARGAN.8 MILANO E SEDE PRODUTTIVA C/O VALSPED ITALIA SPA VIA BASCHENIS N.11 IN DALMINE (BG)	INCASA S/A	RUA SAGUAÇU N.140 CEP 89221/010 JOINVILLE S.CATARINA	BRASILE
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	XINFA PHARMACEUTICAL CO. LTD	NO.1 TONGXING ROAD, KENLI COUNTY, DONGYING CITY, SHANDONG	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	NHU (HONG KONG) TRADING COMPANY LTD.	11/F HONG KONG TRADE CENTRE, 161-167 DES VOEUX RODA CENTRAL	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	YIXING JIANGSHAN BIO-TECH CO., LTD	ZHOUTIE TOWN, YIXING CITY, JANGSU	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	CITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED	CITIC DAMENG BUILDING, N.18 ZHUJIN RD, NANNING, GUANGXI	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	JNAN YINGHUA YONGYE LTD	NO.6 BAOBEI ROAD 250011 JINAN, SHANDONG	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	NO.59-2, DATANG INDUSTRIAL PARK, SANSHUI TOWN, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	HEBEI TIANYIN BIOTECH CO., LTD	EAST SIWEI ROAD, YONGQING INDUSTRIAL AREA, HEBEI	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	GUANGZHOU JUYUAN BIO-CHEM CO., LTD	5/F.,NO YAYINGSHI ROAD, LUONGAN DISTRICT, GUANGZHOU 510663	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	CSPC WEISHENG PHARMACEUTICAL (SHIJIAZHUANG) CO. LTD	236 HUANGHE RD, HIGH-TECH INDUSTRIAL SHIJAZHUANG, CN	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	CJ (LIAOCHENG) BIOTECH CO.,LTD.	ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LIACHENG CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	PRINCE ERACHEM MEXIXO SA DE CV	CARRETERA TAMPICO VALLES KM.28 TAMOS, PUANCO VERACRUS 92018	MESSICO
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	CJ (SHENYANG) BIOTECH CO LTD	38 YUNONG ROAD SHENBEI N. DIST. SHENYANG LIANONING PR	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	HEBEI HUARONG PHARMACEUTICAL CO., LTD	EAST ROAD NORTH 2END RING, SHIJIAZHUANG CITY HEBEI	CINA

TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	ZHE JIANG NVB COMPANY LTD	HIGH-TECH INDUSTRY ZONE (SECOND), XINCHANG COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD	NO.789, RENMIN EAST ROAD, TIANTAI, ZHEJIANG	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	CJ BIO MALAYSIA SDN BHD	LOT Q, KERTIH BIO POLYMER PARK PHASE 2, MUKIM KERTEH 24300 KEMAMAN, TERENGGANU	MALESIA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	SKYSTONE FEED CO., LTD	GUANLIN TOWN YIXING CITY, JIANGSU PROVINCE 214258	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY CO. LTD.	YISHUI EC. DEVELOPMENT ZONE, YISHUI COUNTY- SANDONG PROVINCE	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 7 MOZZECANE (VR)	JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.	LEANJIANG INDUSTRIAL PARK, LEPING, JIANGXI 333300	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	SHANDONG FY FEED TECHNOLOGY CO., LTD	HUIMIN COUNTY,SHANDONG, SHANDONG PROVINCE	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	PT CHEILJEDANG INDONESIA	MENARA JAMSOSTEK,21ST FLOOR-JLJEND GATOT SUBROTO KAV.38 JAKARTA 12710	INDONESIA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	SHANDONG AOCTER CHEMICALS CO.,LTD.	NO.5, NORTH GUANDAO ROAD, GAOTANG, SHANDONG	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	ZNO KIMYA METAL NAKLIYE SAN.TIC.LTD STI	BOR ORGANIZER SANAYI BOLGESI 1292 ADA 6-7-8-9 PARSEL BOR - NIGDE	TURCHIA
U.D. DISTRIBUZIONI DI USLENGHI E C. S.N.C.	SEDE LEGALE IN VIA LAMARMORA,8 VEDANO OLONA (VA) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA CAPPELLINI,1 TRADATE (VA)	MARCAM PET NUTRITION IMC	P.O. BOX 130 ELMIRA	CANADA
UNIONE COMMERCIALE LOMARDA S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA G. DI VITTORIO N.36 25125 BRESCIA	TTL PHARMA LTD C/N 515693539	32 EMEK AYALON ST. MODI'IN 7170802	ISRAELE
UNITED PETS S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIALE CERTOSA 46 MILANO E SEDE PRODUTTIVA PRESSO LA CAMON SPA IN VIA LUCIO COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	JANGSU MATCHWELL PET PRODUCTS SUPPLY CO.,LTD	NORTH OF HUASHUAN ROAD, EAST OF FUCHUNJIANG ROAD,EAST AREA OF SUQIAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, SUQIAN	CINA

VETAGRO S.P.A.	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA**	**AOLLEN BIOTECH CO LTD**	**12F BANDAO MANSION, NO.182-8 HAIER ROAD, QINGDAO 266061**	**CINA**
VETAGRO S.P.A	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA**	**SHANDONG FY FEED TECHNOLOGY CO., LTD**	**HAOSHENG TOWN, ZOUPING COUNTY, SHANDONG PROVINCE**	**CINA**
VETAGRO S.P.A	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA**	**SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITED**	**YISHUI EC. DEVELOPMENT ZONE, YISHUI COUNTY- SANDONG PROVINCE**	**CINA**
VETOQUINOL ITALIA S.R.L.	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PIANA,265 47032 BERTINORO(FC)**	**HANGZHOU DONGLOU BIO-NUTRIENT CO., LTD**	**BAOZHAI LOUTA TOWN XIAOSHAN DISTRICT HANGZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE**	**CINA**
VETOQUINOL ITALIA S.R.L.	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PIANA,265 47032 BERTINORO(FC)**	**ZHEJIANG MEDICINE CO., LTD**	**EAST XINCHANG DADAO ROAD XINCHANG ZHEJIANG**	**CINA**

19A00860

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'accreditamento di CAF CNA S.r.l. per l'esercizio definitivo dell'attività di Agenzia per le imprese

L'accreditamento per l'esercizio definitivo dell'attività di Agenzia per le imprese di tipo *a)*, ai sensi del punto 4, lettera *a)*, dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, di cui al decreto direttoriale 7 ottobre 2014, da ultimo, il rinnovo triennale con decreto direttoriale 14 dicembre 2017, ottenuto da CAF CNA S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza Mariano Armellini n. 9, c.a.p. 00162, iscritta al registro imprese con numero 4417981000, nell'ambito territoriale della Regione Lazio, della Regione Marche e della Regione Veneto, con riferimento ai settori EA 01, 28b, 29a, 29b, 30, 35 e 39, su istanza della medesima, è revocato a far data dal 16 ottobre 2018.

Il decreto direttoriale di revoca 21 gennaio 2019 è pubblicato sul portale http://www.impresainungiorno.gov.it/

19A00858

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-037) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.